



Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 31 OTTOBRE 2007

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilasette addì TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 12.00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 11142 del 16/10/2007; - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI	Donato	13. FELEPPA	Michele
2. ANGRISANI	Rita	14. GAGLIARDI	Francesco
3. BARRICELLA	Raffaele	15. LAMPARELLI	Giuseppe
4. BORRELLI	Mario	16. LOMBARDI	Paolo
5. BOSCO	Egidio	17. MARCASCIANO	Gianfranco
6. BOZZI	Giovanni	18. MAROTTA	Mario
7. CAPOCEFALO	Spartico	19. MORTARUOLO	Domenico
8. CRETA	Giuseppe	20. NAPOLITANO	Stefano
9. DAMIANO	Aldo	21. POZZUTO	Angelo
10. DAMIANO	Nicola	22. RICCI	Claudio
11. DE CIANNI	Teodoro	23. RUBANO	Lucio
12. DI MARIA	Antonio	24. SCARINZI	Luigi

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale dott. Giuseppe LAMPARELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 12 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 13 - 17 - 18 - 21 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL VICE PRESIDENTE

Su richiesta del Vice Presidente della Giunta, Dott. Pasquale Grimaldi, pone ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno nel senso di trattare il punto 5) ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio "

La proposta messa ai voti, presenti 12, contrario 1 (De Cianni), favorevoli 11 viene approvata con 11 voti favorevoli.

Data per letta la proposta allegata alla presente sotto la lettera A) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL, D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 ed il parere della I Commissione Consiliare allegato sotto la lettera B), spiega che trattasi nella specie di titolo esecutivo, ragion per cui se non si provvede nei termini, c'è la possibilità di andare incontro ad un ulteriore aumento della spesa.

Dà la parola al Consigliere DE CIANNI prima ed al Consigliere BARRICELLA, poi, i quali preannunciano voto contrario muovendo rilievi critici all'Ente poco attento-sostengono- a risolvere la vertenza in tempo utile, assolvimento che avrebbe consentito di risparmiare un'ingente somma.

Prima di porre ai voti la proposta di deliberazione, al fine di verificare se il numero dei 12 Consiglieri rimasti in aula è sufficiente a rendere valida la seduta, dà la parola al Segretario Generale il quale dà lettura dell'art.18 comma 2 dello Statuto che testualmente recita:" Per la validità della seduta del Consiglio Provinciale, salvo che sia richiesta dalla legge una maggioranza qualificata, è necessario la presenza in Sala, in prima convocazione, della metà dei Consiglieri assegnati, e, in seconda convocazione, di un terzo dei Consiglieri assegnati, compreso il Presidente della Giunta".

Dichiarata valida la seduta, pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera C).

Eseguita la votazione, presenti 12, contrari 5 (BARRICELLA-DECIANNI-LOMBARDI-NAPOLITANO-RUBANO), favorevoli 7, la proposta viene approvata con 7 voti favorevoli.

Il Vice Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti riporta la medesima votazione: presenti 12, contrari 5 (BARRICELLA-DE CIANNI-LOMBARDI-NAPOLITANO-RUBANO), favorevoli 7, la proposta viene approvata con 7 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.,D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento dell'importo scaturente dal titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 407.056,52 quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All.1);
2. di far gravare la somma complessiva di € 407.056,52 sul cap. n. 12924 del bilancio 2007;
3. di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.;
5. di dare alla presente immediata esecutività.

Il Vice Presidente al termine toglie la seduta. Sono le ore 14,15.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gianclaudio IANNELLA -

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- dott. Giuseppe LAMPARELLI -

N. 838

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO - 7 NOV. 2007
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suetesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data - 7 NOV. 2007 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 26 NOV. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 26 NOV. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE PATRIMONIO _____ il 8/11/07 prot. n. _____
- SETTORE AVVOCATURA _____ il 11/11/07 prot. n. _____
- SETTORE FINANZA _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



A)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio - PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 5
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 48 del 31 OTT. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione VIRE PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di E. 407.056,52

di L. _____

Cap. 12924

Cap. _____

Progr. n. 283/07

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 2007

Esercizio finanziario 200_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Visto il rapporto dei Settori Infrastruttura, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura prot. n. 8711/SEP del 24.10.2007 che di seguito si trasmette integralmente:

"Premesso che è stata notificata a questo Ente le sotto elencata sentenza:

A) Ricorso per cassazione, sentenza n. 2830/2006 emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sezione Terza- del 05.07.2006, notificata a questo Ente il 14/06/2007, riguardante il giudizio di IANNACE MAURIZIO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

La sentenza n. 2830/06 del 05/07/2006 è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo ente in data 18.08.1989 dal sig. Iannace Maurizio (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto).

Premesso che il Sig. IANNACE, proprietario di un appezzamento di terreno sito nel comune di San Leucio alla C.da San Marcello, identificato in catasto al foglio 9, particella 123,175,110,116 e 212, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Benevento, l'Amministrazione Provinciale, per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della occupazione illegittima del predetto fondo effettuata dalla convenuta Amministrazione, per la realizzazione della Strada Provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni S.S. 88.

Con Sentenza n. 118/03, emessa in data 01.10.2002, e depositata in data 21.01.2003, il Tribunale di Benevento-Sezione Stralcio, ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'istante della somma di € 93.735,14, meno gli acconti e la residua somma già rapportata all'attualità, sarà gravata degli interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed oltre le spese legali liquidate in € 5.371,15.

In esecuzione di tale sentenza, questo Ente, previo adozione di atto deliberativo di C.P. n° 96 del 23/07/2003, ha provveduto, con determinazione n° 376/1 del 30/07/2003, a liquidare al sig. Iannace Maurizio l'importo determinato a seguito del dispositivo di sentenza in € 94.410,96 ed a pagare tale somma con mandato n° 8034 del 05/08/2003.

Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 20.02.03, veniva proposto, da parte del sig. Iannace, appello per erronea liquidazione dei danni, contraddittorietà della motivazione, mancato riconoscimento degli interessi dal giorno dell'occupazione o, comunque dal giorno della consumazione dell'illecito, sulle spese di giudizio.

Con sentenza n. 2830/06 la Corte di Appello di Napoli sez. III, nel dichiarare la contumacia della Provincia e rigettare l'appello incidentale dalla stessa proposto, in accoglimento dell'appello principale, proposto dal Iannace, condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento della somma di € 225.918,68, così come indicata nella relazione del CTU del luglio 2001, che l'aveva già rapportata all'attualità (luglio 2001), oltre interessi legali dal 06.05.1981 fino all'effettivo soddisfo, intendendosi per tali non solo quelli decorrenti dalla emissione della sentenza all'effettivo soddisfo, ma anche quelli maturati anno per anno sulla somma progressivamente rivalutata fino alla data della sentenza, nonché al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che venivano liquidate per il primo grado in € 6.220,00 e per il secondo grado in € 1.700,00.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da parte del sig. Iannace Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Aceto, per errata liquidazione delle spese del giudizio di Appello-Violazione art. 4 D.M. 5.10.1994 n. 585 e art. 4 D.M. 08.04.04 n. 127, inderogabilità onorari minimi in relazione all'art. 360 n. 3.

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, dovuto al Sig. **Iannace Maurizio**, è pari ad **€ 407.056,52** (All. "A₁"), derivato dal calcolo degli interessi legali sulle somme (come determinate in CTU) rivalutate di anno in anno a partire dal 06/05/1981 fino al soddisfo, oltre all'indennità residua dovuta e rapportata alla data di soddisfo, e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 6946 del 05/10/2007 (All. "A₂") così come di seguito riportato:

A) – per indennità residua dovuta	€ 150.681,11
– per interessi legali dal 06/05/1981 al 30/11/2007 sulle somme distinte in CTU e rivalutate anno per anno	<u>€ 251.619,21</u>
Sommano:	€ 402.300,32
B)– per spese legali di primo e secondo grado detratto acconto già versato	<u>€ 4.756,20</u>
IMPORTO COMPLESSIVO:	€ 407.056,52

Rilevato che la predetta sentenza emanata dall'organo giudicante è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tale costituisce presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento dell'importo scaturente dal titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi **€ 407.056,52** quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
- di far gravare la somma complessiva di **€ 407.056,52** sul cap. n. 12924 del bilancio 2007;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c."

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento dell'importo scaturente dal titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € **407.056,52** quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
2. di far gravare la somma complessiva di € **407.056,52** sul cap. n. 12924 del bilancio 2007;
3. di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

parere -----

~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Infrastrutture - Edilizia e Patrimonio – Advocatura

Prot. n. **8711/SEP** del **24 OTT. 2007**

Al Servizio Attività
Amministrative dell'Area Tecnica
- SEDE -

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio per risarcimento danni- Provvedimenti

Premesso che è stata notificata a questo Ente le sotto elencata sentenza:

A) Ricorso per cassazione, sentenza n. 2830/2006 emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sezione Terza- del 05.07.2006, notificata a questo Ente il 14/06/2007, riguardante il giudizio di IANNACE MAURIZIO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

La sentenza n. 2830/06 del 05/07/2006 è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo ente in data 18.08.1989 dal sig. Iannace Maurizio (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto).

Premesso che il Sig. IANNACE, proprietario di un appezzamento di terreno sito nel comune di San Leucio alla C.da San Marcello, identificato in catasto al foglio 9, particella 123,175,110,116 e 212, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Benevento, l'Amministrazione Provinciale, per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della occupazione illegittima del predetto fondo effettuata dalla convenuta Amministrazione, per la realizzazione della Strada Provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni S.S. 88.

Con Sentenza n. 118/03, emessa in data 01.10.2002, e depositata in data 21.01.2003, il Tribunale di Benevento-Sezione Stralcio, ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'istante della somma di € 93.735,14, meno gli acconti e la residuasomma già rapportata all'attualità, sarà gravata degli interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed oltre le spese legali liquidate in € 5.371,15.

In esecuzione di tale sentenza, questo Ente, previo adozione di atto deliberativo di C.P. n° 96 del 23/07/2003, ha provveduto, con determinazione n° 376/1 del 30/07/2003, a liquidare al sig. Iannace Maurizio l'importo determinato a seguito del dispositivo di sentenza in € 94.410,95 ed a pagare tale somma con mandato n° 8034 del 05/08/2003.

Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 20.02.03, veniva proposto, da parte del sig. Iannace, appello per erronea liquidazione dei danni, contraddittorietà della motivazione, mancato

riconoscimento degli interessi dal giorno dell'occupazione o, comunque dal giorno della consumazione dell'illecito, sulle spese di giudizio.

Con sentenza n. 2830/06 la Corte di Appello di Napoli sez. III, nel dichiarare la contumacia della Provincia e rigettare l'appello incidentale dalla stessa proposto, in accoglimento dell'appello principale, proposto dal Iannace, condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento della somma di € 225.918,68, così come indicata nella relazione del CTU del luglio 2001, che l'aveva già rapportata all'attualità (luglio 2001), oltre interessi legali dal 06.05.1981 fino all'effettivo soddisfo, intendendosi per tali non solo quelli decorrenti dalla emissione della sentenza all'effettivo soddisfo, ma anche quelli maturati anno per anno sulla somma progressivamente rivalutata fino alla data della sentenza, nonché al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che venivano liquidate per il primo grado in € 6.220,00 e per il secondo grado in € 1.700,00.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da parte del sig. Iannace Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Aceto, per errata liquidazione delle spese del giudizio di Appello- Violazione art. 4 D.M. 5.10.1994 n. 585 e art. 4 D.M. 08.04.04 n.127, inderogabilità onorari minimi in relazione all'art. 360 n. 3.

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, dovuto al Sig. **Iannace Maurizio**, è pari ad € 407.056,52 (All. "A₁"), derivato dal calcolo degli interessi legali sulle somme (come determinate in CTU) rivalutate di anno in anno a partire dal 06/05/1981 fino al soddisfo, oltre all'indennità residua dovuta e rapportata alla data di soddisfo, e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 6946 del 05/10/2007 (All. "A₂") così come di seguito riportato:

A) – per indennità residua dovuta	€ 150.681,11
– per interessi legali dal 06/05/1981 al 30/11/2007	
sulle somme distinte in CTU e rivalutate anno per anno	<u>€ 251.619,21</u>
Sommano:	€ 402.300,32
B)– per spese legali di primo e secondo grado detratto	
conto già versato	<u>€ 4.756,20</u>
IMPORTO COMPLESSIVO:	€ 407.056,52


Rilevato che la predetta sentenza emanata dall'organo giudicante è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tale costituisce presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento dell'importo scaturente dal titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € **407.056,52** quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
- di far gravare la somma complessiva di € **407.056,52** sul cap. n. 12924 del bilancio 2007;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c."

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA

(avv. Vincenzo Catalano)




IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

(dott. ing. Valentino Melillo)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE




(dott. ing. Angelo Fuschini)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEBITI FUORI
BILANCIO Ottobre 2007.

Iannace Maurizio

All. A1

	Lire	Euro		
Importo CTU al 07/2001	£437.621.850,00	€ 226.012,82		
Anticipo versato dalla Provincia aggiornato al 07/2001	£6.192.175,00	€ 3.197,99		
Indennità dovute all'attore al 07/2001 sottratte delle anticipazioni effettuate ed al netto degli interessi legali	£431.429.675,00	€ 222.814,83		
Indennità dovute all'attore al 30/11/2007				
Somma determinata dal CTU già rivalutata al 01/07/2001		€ 222.814,83		
Somma rivalutata al 30/11/2007		€ 252.860,11		
Acconto versato dalla Provincia il 30/07/2003		€ 94.410,96	Det. 376/1 del 30/07/03 - mand. 8034 del 05/08/03	
Acconto rivalutato al 30/11/2007		€ 102.179,00		
Importo dovuto al 30/11/2007		€ 150.681,11		
Spese legali	Nota del Settore Avvocatura del 05/10/07	€	4.756,20	
Interessi sul capitale rivalutato di anno in anno a partire da 06/05/1981 secondo le singole indennità quantificate dal CTU				
Motivazione		Importo lire	Importo Euro	Interessi dal 05/06/1981 al 30/11/2007
Frutti pendenti e mancato reddito		17130775	€ 8.847,31	€ 30.091,57
Indennità di espropriazione dei fondi		89021000	€ 45.975,51	€ 156.372,46
Indennità occupazione temporanea		37092083	€ 19.156,46	€ 65.155,19
			€ 73.979,28	€ 251.619,21
Riepilogo				
TOTALE interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno				€ 251.619,21
TOTALE indennità residua dovuta detratto acconto già versato in data 30/07/2003				€ 150.681,11
Spese legali come da nota settore Avvocatura del 05/10/2007				€ 4.756,20
TOTALE da corrispondere all'attore al 30/11/2007				€ 407.056,52
<p>IL Funzionario TEC. (Ing. Michelantonio Panarese)</p> 				
IL Dirigente S. A. (Avv. Vincenzo Catalano)		IL Dirigente S.E.P. (Dott. Ing. Valentino Melillo)		
				

Data iniziale 06/05/1981
 Data finale 31/08/2007
 Capitale iniziale 17130775 € 8.847,31

		Giorni	Tasso	Rivalutaz. ISTAT	Capitale iniz.	Rivalutazione	Capitale rivalutato	Interessi su capitale rivalutato
06/05/1981	31/12/1981	240	5,0%	0,17257 €	8.847,31 €	1.003,91 €	9.851,22 €	290,87 €
01/01/1982	31/12/1982	365	5,0%	0,164214 €	9.851,22 €	1.617,71 €	11.468,92 €	492,56 €
01/01/1983	31/12/1983	365	5,0%	0,125083 €	11.468,92 €	1.434,57 €	12.903,49 €	573,45 €
01/01/1984	31/12/1984	366	5,0%	0,086339 €	12.903,49 €	1.114,07 €	14.017,57 €	645,17 €
01/01/1985	31/12/1985	365	5,0%	0,07963 €	14.017,57 €	1.116,22 €	15.133,79 €	700,88 €
01/01/1986	31/12/1986	365	5,0%	0,045192 €	15.133,79 €	683,93 €	15.817,71 €	756,69 €
01/01/1987	31/12/1987	365	5,0%	0,049678 €	15.817,71 €	785,79 €	16.603,50 €	790,89 €
01/01/1988	31/12/1988	366	5,0%	0,056968 €	16.603,50 €	945,87 €	17.549,37 €	830,18 €
01/01/1989	31/12/1989	365	5,0%	0,063836 €	17.549,37 €	1.120,28 €	18.669,65 €	877,47 €
01/01/1990	15/12/1990	349	5,0%	0,062017 €	18.669,65 €	1.157,83 €	19.827,49 €	892,56 €
16/12/1990	31/12/1990	16	10,0%	0,002843 €	19.827,49 €	56,37 €	19.883,86 €	86,92 €
01/01/1991	31/12/1991	365	10,0%	0,060909 €	19.883,86 €	1.211,11 €	21.094,97 €	1.988,39 €
01/01/1992	31/12/1992	366	10,0%	0,04325 €	21.094,97 €	912,36 €	22.007,32 €	2.109,50 €
01/01/1993	31/12/1993	365	10,0%	0,042033 €	22.007,32 €	925,03 €	22.932,36 €	2.200,73 €
01/01/1994	31/12/1994	365	10,0%	0,038462 €	22.932,36 €	882,02 €	23.814,38 €	2.293,24 €
01/01/1995	31/12/1995	365	10,0%	0,055451 €	23.814,38 €	1.320,53 €	25.134,91 €	2.381,44 €
01/01/1996	31/12/1996	366	10,0%	0,026367 €	25.134,91 €	662,73 €	25.797,64 €	2.513,49 €
01/01/1997	31/12/1997	365	5,0%	0,016175 €	25.797,64 €	417,28 €	26.214,92 €	1.289,88 €
01/01/1998	31/12/1998	365	5,0%	0,013109 €	26.214,92 €	343,65 €	26.558,57 €	1.310,75 €
01/01/1999	31/12/1999	365	2,5%	0,021257 €	26.558,57 €	564,56 €	27.123,13 €	663,96 €
01/01/2000	31/12/2000	366	2,5%	0,030769 €	27.123,13 €	834,55 €	27.957,68 €	678,08 €
01/01/2001	31/12/2001	365	3,5%	0,022827 €	27.957,68 €	638,19 €	28.595,87 €	978,52 €
01/01/2002	31/12/2002	365	3,0%	0,026609 €	28.595,87 €	760,91 €	29.356,78 €	857,88 €
01/01/2003	31/12/2003	365	3,0%	0,020067 €	29.356,78 €	589,10 €	29.945,88 €	880,70 €
01/01/2004	31/12/2004	366	2,5%	0,015574 €	29.945,88 €	466,38 €	30.412,26 €	748,65 €
01/01/2005	31/12/2005	365	2,5%	0,021792 €	30.412,26 €	662,74 €	31.074,99 €	760,31 €
01/01/2006	31/12/2006	365	2,5%	0,015008 €	31.074,99 €	466,37 €	31.541,36 €	776,87 €
01/01/2007	30/11/2007	334	2,5%	0,017160 €	31.541,36 €	495,28 €	32.036,64 €	721,56 €
								€ 30.091,57

Data finale 31/08/2007
 Capitale iniziale 89021000 € 45.975,51

		Giorni	Tasso	Rivalutaz. ISTAT	Capitale iniz.	Rivalutazione	Capitale rivalutato	ssi su capitale rivalutato
06/05/1981	31/12/1981	240	5,0%	0,17257 €	45.975,51 €	5.216,87 €	51.192,38 €	1.511,52 €
01/01/1982	31/12/1982	365	5,0%	0,164214 €	51.192,38 €	8.406,51 €	59.598,89 €	2.559,62 €
01/01/1983	31/12/1983	365	5,0%	0,125083 €	59.598,89 €	7.454,81 €	67.053,70 €	2.979,94 €
01/01/1984	31/12/1984	366	5,0%	0,086339 €	67.053,70 €	5.789,35 €	72.843,04 €	3.352,68 €
01/01/1985	31/12/1985	365	5,0%	0,07963 €	72.843,04 €	5.800,49 €	78.643,54 €	3.642,15 €
01/01/1986	31/12/1986	365	5,0%	0,045192 €	78.643,54 €	3.554,06 €	82.197,60 €	3.932,18 €
01/01/1987	31/12/1987	365	5,0%	0,049678 €	82.197,60 €	4.083,41 €	86.281,01 €	4.109,88 €
01/01/1988	31/12/1988	366	5,0%	0,056968 €	86.281,01 €	4.915,26 €	91.196,26 €	4.314,05 €
01/01/1989	31/12/1989	365	5,0%	0,063836 €	91.196,26 €	5.821,60 €	97.017,87 €	4.559,81 €
01/01/1990	15/12/1990	349	5,0%	0,062017 €	97.017,87 €	6.016,74 €	103.034,61 €	4.638,25 €
16/12/1990	31/12/1990	16	10,0%	0,002843 €	103.034,61 €	292,95 €	103.327,55 €	451,66 €
01/01/1991	31/12/1991	365	10,0%	0,060909 €	103.327,55 €	6.293,58 €	109.621,13 €	10.332,76 €
01/01/1992	31/12/1992	366	10,0%	0,04325 €	109.621,13 €	4.741,11 €	114.362,25 €	10.962,11 €
01/01/1993	31/12/1993	365	10,0%	0,042033 €	114.362,25 €	4.806,99 €	119.169,23 €	11.436,22 €
01/01/1994	31/12/1994	365	10,0%	0,038462 €	119.169,23 €	4.583,49 €	123.752,72 €	11.916,92 €
01/01/1995	31/12/1995	365	10,0%	0,055451 €	123.752,72 €	6.862,21 €	130.614,93 €	12.375,27 €
01/01/1996	31/12/1996	366	10,0%	0,026367 €	130.614,93 €	3.443,92 €	134.058,86 €	13.061,49 €
01/01/1997	31/12/1997	365	5,0%	0,016175 €	134.058,86 €	2.168,40 €	136.227,26 €	6.702,94 €
01/01/1998	31/12/1998	365	5,0%	0,013109 €	136.227,26 €	1.785,80 €	138.013,06 €	6.811,36 €
01/01/1999	31/12/1999	365	2,5%	0,021257 €	138.013,06 €	2.933,74 €	140.946,81 €	3.450,33 €
01/01/2000	31/12/2000	366	2,5%	0,030769 €	140.946,81 €	4.336,79 €	145.283,60 €	3.523,67 €
01/01/2001	31/12/2001	365	3,5%	0,022827 €	145.283,60 €	3.316,39 €	148.599,99 €	5.084,93 €
01/01/2002	31/12/2002	365	3,0%	0,026609 €	148.599,99 €	3.954,10 €	152.554,08 €	4.458,00 €
01/01/2003	31/12/2003	365	3,0%	0,020067 €	152.554,08 €	3.061,30 €	155.615,39 €	4.576,62 €
01/01/2004	31/12/2004	366	2,5%	0,015574 €	155.615,39 €	2.423,55 €	158.038,94 €	3.890,38 €
01/01/2005	31/12/2005	365	2,5%	0,021792 €	158.038,94 €	3.443,95 €	161.482,89 €	3.950,97 €
01/01/2006	31/12/2006	365	2,5%	0,015008 €	161.482,89 €	2.423,52 €	163.906,41 €	4.037,07 €
01/01/2007	30/11/2007	334	2,5%	0,017160 €	163.906,41 €	2.573,75 €	166.480,16 €	3.749,64 €
								€ 156.372,46

Data iniziale 06/05/1981
 Data finale 31/08/2007
 Capitale iniziale 37092083 € 19.156,46

		Giorni	Tasso	Rivalutaz. ISTAT	Capitale iniz.	Rivalutazione	Capitale rivalutato	Interessi su capitale rivalutato
06/05/1981	31/12/1981	240	5,0%	0,17257 €	19.156,46 €	2.173,70 €	21.330,16 €	629,80 €
01/01/1982	31/12/1982	365	5,0%	0,164214 €	21.330,16 €	3.502,71 €	24.832,87 €	1.066,51 €
01/01/1983	31/12/1983	365	5,0%	0,125083 €	24.832,87 €	3.106,17 €	27.939,04 €	1.241,64 €
01/01/1984	31/12/1984	366	5,0%	0,086339 €	27.939,04 €	2.412,23 €	30.351,27 €	1.396,95 €
01/01/1985	31/12/1985	365	5,0%	0,07963 €	30.351,27 €	2.416,87 €	32.768,14 €	1.517,56 €
01/01/1986	31/12/1986	365	5,0%	0,045192 €	32.768,14 €	1.480,86 €	34.249,00 €	1.638,41 €
01/01/1987	31/12/1987	365	5,0%	0,049678 €	34.249,00 €	1.701,42 €	35.950,42 €	1.712,45 €
01/01/1988	31/12/1988	366	5,0%	0,056968 €	35.950,42 €	2.048,02 €	37.998,44 €	1.797,52 €
01/01/1989	31/12/1989	365	5,0%	0,063836 €	37.998,44 €	2.425,67 €	40.424,11 €	1.899,92 €
01/01/1990	15/12/1990	349	5,0%	0,062017 €	40.424,11 €	2.506,97 €	42.931,09 €	1.932,60 €
16/12/1990	31/12/1990	16	10,0%	0,002843 €	42.931,09 €	122,06 €	43.053,15 €	188,19 €
01/01/1991	31/12/1991	365	10,0%	0,060909 €	43.053,15 €	2.622,32 €	45.675,47 €	4.305,31 €
01/01/1992	31/12/1992	366	10,0%	0,04325 €	45.675,47 €	1.975,46 €	47.650,94 €	4.567,55 €
01/01/1993	31/12/1993	365	10,0%	0,042033 €	47.650,94 €	2.002,91 €	49.653,85 €	4.765,09 €
01/01/1994	31/12/1994	365	10,0%	0,038462 €	49.653,85 €	1.909,79 €	51.563,63 €	4.965,38 €
01/01/1995	31/12/1995	365	10,0%	0,055451 €	51.563,63 €	2.859,26 €	54.422,89 €	5.156,36 €
01/01/1996	31/12/1996	366	10,0%	0,026367 €	54.422,89 €	1.434,97 €	55.857,86 €	5.442,29 €
01/01/1997	31/12/1997	365	5,0%	0,016175 €	55.857,86 €	903,50 €	56.761,36 €	2.792,89 €
01/01/1998	31/12/1998	365	5,0%	0,013109 €	56.761,36 €	744,08 €	57.505,44 €	2.838,07 €
01/01/1999	31/12/1999	365	2,5%	0,021257 €	57.505,44 €	1.222,39 €	58.727,84 €	1.437,64 €
01/01/2000	31/12/2000	366	2,5%	0,030769 €	58.727,84 €	1.807,00 €	60.534,83 €	1.468,20 €
01/01/2001	31/12/2001	365	3,5%	0,022827 €	60.534,83 €	1.381,83 €	61.916,66 €	2.118,72 €
01/01/2002	31/12/2002	365	3,0%	0,026609 €	61.916,66 €	1.647,54 €	63.564,20 €	1.857,50 €
01/01/2003	31/12/2003	365	3,0%	0,020067 €	63.564,20 €	1.275,54 €	64.839,74 €	1.906,93 €
01/01/2004	31/12/2004	366	2,5%	0,015574 €	64.839,74 €	1.009,81 €	65.849,56 €	1.620,99 €
01/01/2005	31/12/2005	365	2,5%	0,021792 €	65.849,56 €	1.434,98 €	67.284,54 €	1.646,24 €
01/01/2006	31/12/2006	365	2,5%	0,015008 €	67.284,54 €	1.009,80 €	68.294,34 €	1.682,11 €
01/01/2007	30/11/2007	334	2,5%	0,017160 €	68.294,34 €	1.072,40 €	69.366,73 €	1.562,35 €
								65.155,19



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia e Patrimonio

Al Segretario Generale
Dott. Gianclaudio Iannella
SEDE

Al Presidente della
IV Commissione Consiliare
per il tramite del
Segretario della Commissione
Sig. Fortunato Capocasale
SEDE

Prot. n. 8442 /SEP del **25 OTT. 2007**

OGGETTO: Trasmissione proposta delibera di Consiglio Provinciale ottobre 2007– Debiti fuori bilancio – Provvedimenti.

Si trasmette in allegato, per esame e parere della competente Commissione Consiliare, proposta di deliberazione avente per oggetto riconoscimento debiti fuori bilancio. – Provvedimenti.

IL DIRIGENTE SEP
(ing. Valentino Melillo)

-2830/2006

STUDIO LEGALE
TIBALDI
Corso Garibaldi, 81 - BENEVENTO
Tel. (0824) 24040 - 23035 Fax
Part. IVA 00956899833

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

R. G. n. 0036
Cron. n. 582
Rep. n. 2682
Est. dr.
Oggetto:

3 SEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI BENEVENTO
14 GIU 2007
Lepore

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Pumpo Roberto Presidente
dott. Vitiello Renato Consigliere relatore
dott. Sirignano Matteo Consigliere

ha emesso la seguente

SISTEMA
PATRIMONIO
N. 4938
DEL 19 GIU. 2007
PROT. INTERNO

Palumbo / Esposito
12u 560
18. Pancele
18-06-07
Vllr

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello , iscritta al n.803 del ruolo contenzioso dell'anno 2003 ,avente ad oggetto " risarcimento danni " rinviata all'udienza collegiale del 22/6/2006 per la decisione sull'appello proposto avverso la sentenza n.118/03 pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 1/10/2002 e depositata in data 21/01/2003, vertente

011942

TRA

auto Benevento
8-1-02

Iannace Maurizio, rappresentato e difeso , giusta procura a margine dell'atto di appello , dall'avv. Antonio Aceto , unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza S. Domenico Maggiore n.9 presso lo studio dell'avv. Mario Zarrelli

Appellante principale

E

Ente Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

Appellata contumace

Conclusioni : come da verbali di causa e da comparse conclusionali, da intendersi qui per integralmente trascritte e riportate.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0015164 Data 15/06/2007
Oggetto SENDEZA TRA IANNACE MAURIZIO E PROV. DI BN
Dest. Avvocatura Settore; [...]


Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 18/08/1989 Iannace Maurizio, premesso che nel 1979 l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva occupato parte del fondo in Catasto fg. 9, p.le 123, 175, 110, 11 e 212 per effettuare la costruzione di una nuova strada provinciale (frazione Maccabei e Ceppaloni); che nel 1985 gli era stato versato un acconto, ma non era stato versato il saldo; che nel fondo vi erano colture arboree e che gli erano derivati danni dovuti alla illegittima occupazione del fondo; tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentir dichiarare abusiva la occupazione del terreno e per sentir condannare la suddetta Amministrazione al risarcimento dei danni a causa della irreversibile modificazione dello stato dei luoghi. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che, avendo l'attore accettato la somma che gli era stata fornita a titolo di indennità determinata dall'art. 16 della legge 85/1971, art. 6 della legge 274/74 e art.14 legge 10/77, si era verificata una cessione bonaria del fondo, che in concreto equivaleva ad un vero e proprio contratto di compravendita.

Con sentenza depositata in data 21/1/2003 il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava illegittima la occupazione del terreno in questione da parte della P.A. e condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore di Iannace Maurizio della complessiva somma di euro 93.735,14 nonché al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza proponeva appello Iannace Maurizio, deducendo che: a) sebbene il tribunale avesse condiviso totalmente e pienamente l'elaborato peritale, aveva però concluso, senza dare alcuna spiegazione al riguardo, che il danno complessivo era di euro 93735,14, laddove il

171 esec.
171 affri
av. Acet
10.10.01



A handwritten signature or scribble is located at the bottom right of the page, below the banknotes. It consists of several fluid, overlapping strokes that do not form a recognizable name.

CTU aveva concluso affermando che il danno era di euro 225918,68. Secondo l'appellante il primo giudice era incorso in un palese errore materiale, apparendo evidente che a tale conclusione era pervenuto per una mera svista. Pertanto chiede^{la} che l'Amm. Provinciale di Benevento venisse condannata al pagamento della somma di euro 225.918,68 così come indicata dal C.T.U.), oltre rivalutazione monetaria dal marzo 2002 all'effettivo soddisfo; b) il giudice aveva errato nel non aver riconosciuto gli interessi dal momento della consumazione dell'illecito fino al soddisfo, (nel caso di specie dal momento della irreversibile trasformazione del fondo con il completamento dei lavori avvenuto in data 6/5/1981), essendo stati invece riconosciuti solo dalla emissione della sentenza. Interessi che avrebbero dovuti essere calcolati o sulla somma rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata all'attualità applicando un indice medio. In tal senso l'appellante concludeva chiedendo che venisse stabilito che gli interessi legali decorressero dall'11/8/1979 (data della occupazione del terreno) o dal 6/5/81 (data di ultimazione dei lavori); c) che venissero riliquidate le spese di lite sulla base del maggior importo (eventualmente accertato in sede di gravame) , stante la doverosa applicabilità di un diverso scaglione tariffario.

Anche l'Ente Provincia di Benevento spiegava appello incidentale, eccependo : a) la incompetenza del tribunale di Benevento a decidere sulla domanda, atteso che la domanda diretta alla corresponsione della indennità di occupazione legittima, andava proposta alla Corte di Appello, competente in unico grado nelle cause , come quella in esame, in cui la pretesa attorea era diretta al conseguimento del conguaglio del corrispettivo a suo tempo determinato; b) la prescrizione del diritto del Iannace, in quanto l'atto di citazione era stato notificato in data 10/8/89 , allorquando cioè era già decorso il periodo prescrizione di cinque anni, da computare a partire dalla scadenza del periodo di occupazione

legittima risalente al 10/7/1984; la erronea statuizione del giudice di primo grado relativamente alla rivalutazione monetaria ed interessi , che – se dovuti – avrebbero dovuto essere riconosciuti a decorrere dal 10/7/84, data di scadenza della occupazione legittima e non dalla avvenuta occupazione in data 11/7/79: secondo l'appellante incidentale il tribunale avrebbe errato nel ritenere che, in caso di perdita della proprietà per accessione invertita l'illecito si consumi *ab initio* al momento cioè della occupazione del bene e non quando sia spirato il termine di occupazione senza che si sia provveduto ad emettere il decreto di esproprio.

All'udienza del 22/6/2006 il Collegio, sulle conclusioni di cui in epigrafe, si riservava la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che la costituzione in giudizio della Provincia di Benevento è affetta da molteplici vizi che ne comportano la nullità.

Innanzitutto la persona fisica costituitasi per l'ente pubblico non è il suo Presidente , legittimato a rappresentarla anche secondo il nuovo ordinamento delle autonomie locali, approvato con d.lg. 267/2000, ma il dirigente dell'avvocatura dell'ente stesso. Il che consente di rilevare un evidente difetto di legittimazione, atteso che la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune o della Provincia compete soltanto , rispettivamente , al Sindaco ed al Presidente , mai ai dirigenti o anche dipendenti pubblici, giacchè , quando la legge ha inteso attribuire a costoro il potere di rappresentanza dell'ente al quale sono preposti , lo ha fatto espressamente, né tale legittimazione può essere desunta dall'art. 107 d.lg. citato (secondo cui ai dirigenti sono attribuiti anche tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e




provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno), in quanto deve escludersi che essi importino anche il potere di rappresentanza dell'ente (v. Cass. 10/2/2003 n.1949).Di qui la nullità della procura, in quanto rilasciata da persona che non ne aveva il potere e quindi inidonea, a conferire lo ius postulandi all'avvocato che pertanto solo di fatto ha difeso l'Ente Provincia nel presente giudizio.

L'appello principale è fondato e va pertanto accolto.

Con riferimento al primo motivo di gravame, incentrato sulla non corrispondenza tra l'importo dei danni indicato dal C.T.U. e quello dichiarato dal Giudice di prime cure, va rilevato che realmente dalla relazione del C.T.U. risulta che il danno riportato dal Iannace a causa della occupazione del proprio fondo da parte della P.A. ammonta ad euro 225918,68: trattasi evidentemente di un errore materiale in cui è incorso il tribunale, atteso che esso ha affermato di condividere l'elaborato peritale , ma poi se ne è discostato senza peraltro spiegare – come invece avrebbe dovuto – le ragioni per le quali si era discostato dalle conclusioni del C.T.U. cui , invece, aveva perfettamente aderito.

Quanto al secondo motivo di gravame, va rilevato che la censura dell'appellante circa il mancato riconoscimento degli interessi fin dal momento della consumazione dell'illecito fino al soddisfo, ma solo dalla emissione della sentenza , è pienamente condivisibile: trattandosi di debito di valore e non di valuta la somma oltre ad essere suscettibile di rivalutazione (di cui peraltro ha tenuto conto il primo giudice che ha giustamente incluso nella somma la rivalutazione monetaria, avendo proceduto alla liquidazione del danno , indicando che la somma- al cui pagamento veniva condannata l'Amministrazione di Benevento - era rapportata all'attualità) , deve essere maggiorata anche dei relativi interessi , intendendosi per tali non solo quelli decorrenti dalla emissione della sentenza all'effettivo soddisfo, ma anche quelli maturati anno per



Francesca Giamberini
Stefano Antonelli

[Handwritten signature]

anno sulla somma progressivamente rivalutata fino alla data della presente sentenza: ne consegue che debba essere accolta la richiesta dell'appellante volta ad ottenere il pagamento degli interessi al tasso legale con decorrenza dal 6/5/81 (data di ultimazione dei lavori).

Anche il terzo motivo di gravame, attinente all'entità delle spese processuali regolate dal primo giudice, è fondato, atteso che, essendo stato riconosciuto un maggior importo per i danni riportati al suo fondo, appare giusto che tali spese siano riliquidate secondo il corrispondente scaglione. Pertanto le spese processuali , riliquidate come in dispositivo secondo tale criterio, vanno poste a carico dell'Ente Provincia di Benevento in applicazione del principio della soccombenza.

Per quanto concerne l'appello incidentale va osservato che esso, oltre ad essere inammissibile per quanto esposto preliminarmente in questa sede per il rilevato difetto di legittimazione processuale, è comunque anche infondato.

Invero la eccepita incompetenza del Tribunale in favore della Corte come giudice unico avrebbe potuto ravvisarsi solo ove l'attore avesse chiesto il diritto a percepire la residua parte dell'importo concordato. Ma nel caso di specie si è in presenza di una domanda di risarcimento danni, di talchè nessuna rilevanza può essere data alla cessione volontaria del fondo. A tal riguardo con ripetute pronunzie la Cassazione ha affermato la nullità assoluta dell'atto di cessione volontaria sottoscritto dal proprietario dopo che il fondo sia stato già acquisito a titolo originario da parte dell'ente espropriante in virtù della irreversibile trasformazione del fondo. Nel caso di specie l'opera è stata terminata in data 6/5/1981, e quindi in tale data si era perfezionata l'occupazione acquisitiva con la irreversibile trasformazione del fondo, con il conseguente passaggio di proprietà dell'immobile alla P.A. a titolo originario in virtù della c.d. accessione invertita, mentre l'atto di cessione è avvenuto il 14/3/85.



Secondo il costante orientamento della Cassazione in siffatte ipotesi l'atto di cessione volontaria è nullo per la mancanza dell'oggetto, poiché il bene deve considerarsi acquisito in precedenza dalla P.A. per la c.d. occupazione acquisitiva. Ne consegue che, dovendo l'azione proposta qualificarsi come azione di risarcimento del danno per occupazione illegittima, correttamente la domanda è stata avanzata innanzi al tribunale, la cui competenza avrebbe potuto essere contestata solo ove si fosse trattato di controversia avente ad oggetto il pagamento di conguaglio di somma precedentemente concordata tra le parti.

Sulle altre questioni di merito, si è formato il giudicato, stante la inammissibilità dell'appello incidentale, proposto da chi non ne aveva il potere, in considerazione della nullità della costituzione dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, difettando sia la delibera di autorizzazione a promuovere l'appello sia il provvedimento da cui potessero derivare i poteri del responsabile dell'Ufficio legale a firmare il mandato difensivo.

In conseguenza delle osservazioni di cui sopra, la sentenza impugnata va riformata nei sensi richiesti dall'appellante.

Quanto alle spese processuali, va rilevato che il giudice del gravame, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, deve con giudizio complessivo decidere sulle spese del primo e del secondo grado, con conseguente possibilità di rinnovare la regolamentazione di tali spese alla stregua dell'esito finale della lite (cass. 17/10/03 n.15559): spese che comunque nel caso di specie, attesa la soccombenza dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, vanno poste a carico di quest'ultima nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.118/03, emessa dal



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

Dei
.....
procuratore di Taurice

Napoli, li 17 OTT. 1906

IL CANCELLIERE

Eugenio Cozzolino

La presente copia composta di n. 9 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data

.....
17 OTT. 1906
Napoli, li 17 OTT. 1906



IL CANCELLIERE
Eugenio Cozzolino

GIUDIZIARIO

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta di Iannace Maurizio io sottoscritto Uff.Giud.addetto all'Ufficio Unico Es.ni e Not.che presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia del soprascritto atto a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Benevento alla Rocca dei Rettori, mediante consegna fattane a mani

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA** incaricata alla ricezione atti l.c.

14 GIU. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO S/3
PASQUALE DE MICHELE





PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

PROT. N. 6946

Benevento 5-10-07

AL DIRIGENTE S.E.P.

SEDE

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio-Iannace Maurizio c/A.P. -

In riferimento al giudizio in oggetto si trasmette la nota dell'avv. Aceto, difensore dell'attore di riscontro alla nota prot. 10579 del 2/10/07, relativa alle somme dovute in virtù della sentenza Corte di Appello di Napoli n. 2830/06, già detratte le somme corrisposte in virtù della sentenza Trib. Bn n. 118/03, per un importo complessivo di € 4.756,20.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA

Avv. Vincenzo Catalano

Sup. Pauaise
5/10/07

V. Catalano

SETTORE PATRIMONIO
N. <u>8133</u>
DEL <u>8</u> OTT. 2007

PROT. INTERNO

02/10/2007
STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ACETO
VIA ROMA, 53
TELESE TERME (BN)
TEL. E FAX 0824/941212-13

Settore Avvocatura
Prot. n. 6898
Dat. 6-10-07

Telese Terme, li 03/10/2007

AMM.NE PROV.LE BENEVENTO
Piazza Castello
BENEVENTO

c.a. dell'Avv. Vincenzo Catalano

Oggetto: giudizio Iannace Maurizio/Amministrazione Provinciale Benevento-
Sentenza 118/2003 del Tribunale di Benevento, Sentenza
n.2830/2006 della Corte di Appello di Napoli.


In riferimento all'emarginato oggetto, ed in riscontro alla
Vostra del 02.10.2007, Le invio la nota spese per le somme liquidate nelle
sentenze di I° e II° grado e le spese successive, nonché la copia della fattura
n. 16/2001 del Dott. Angelo Coletta per la redazione della Consulenza
Tecnica di Ufficio in primo Grado.

Vogliate poi, provvedere al pagamento delle spese di
Registrazione delle Sentenze Di Primo e Secondo grado, nonché delle
competenze complessive dovute come da riepilogo che si allega.

Distinti Saluti

Avv. Antonio Aceto

Paupisi 20/11/2001



Dott. Agr.mo Angelo COLETTA
 STUDIO: C/da San Pietro
 82030 Paupisi BN
 Tel. Fax 0824/886168
 Cell. 0338/8352834
 P. I.V.A. 01115860627
 C.F.: CLTNGL72H04L086T

Preg.mo Avv. A. ACETO

Via Roma, 53

82037 - TELESE (BN)

P.IVA 00956860621

PRESTAZIONI E/O OPERE DOCUMENTATE	CORRISPETTIVI	
Liquidazione compenso CTU nella causa iscritta al R.G.A.C. n.2527/89 (Tribunale di Benevento Sezione Stralcio)	Lire 3.000.000	Euro 1.549,37
CAP 2%	Lire 60.000	Euro 30,99
Totale da assoggettare ad IVA	Lire 3.060.000	Euro 1.580,36
IVA 20%	Lire 612.000	Euro 316,07
Totale per Onorario	Lire 3.672.000	Euro 1.896,43
Spese per CTU	Lire 1.500.000	Euro 774,69
Spese di spedizione	Lire 5.800	Euro 3,00
TOTALE PRESTAZIONE (Compreso IVA e CAP)	Lire 5.177.800	Euro 2.674,11
Acconto già versato	Lire 0	Euro 0,00
TOTALE A PAGARE (Compreso IVA e CAP)	Lire 5.177.800	Euro 2.674,11

La presente fattura potrà essere pagata accreditando la somma della voce "TOTALE A PAGARE" sul Conto Corrente Bancario numero 1824 ABI 05608 CAB 75500 presso la Banca Popolare di Novara Filiale di Solopaca Piazza Municipio intestato al Dott. Angelo Coletta o a mezzo assegno non trasferibile intestato al Dott. Angelo COLETTA da spedire all'indirizzo di cui sopra;
 N.B. le spese postali e/o bancarie sono a Vostro totale carico.

RIEPILOGO SPESE SUCCESSIVE PER AVV. ANTONIO ACETO -
 Giudizio IANNECE MAURIZIO C/ AMMINISTRAZIONE
 PROVINCIALE DI BENEVENTO - Sentenza n. 118/03 del Tribunale di
 Benevento e Sentenza n. 2830/06 Corte Appello di Napoli Sezione Terza
 Civile.

Competenze liquidate per il giudizio di primo grado:

Spese liquidate in sentenza	€.	420,00
Diritti liquidati in sentenza	€.	2.300,00
Onorari liquidati in sentenza	€.	3.500,00
Spese CTU	€.	2.674,11
Rimborso forf.	€.	725,00
2% CPA	€.	130,50
20% IVA	€.	1.331,10

	SPESE Succ.	DIRITTI Succ.
Posizione ed archivio	€. 10,00	€. 65,00
Disamina		€ 16,00
Avviso deposito sentenza		€. 16,00
Ritiro fascicolo		€. 16,00
Esame dispositivo sentenza		€. 16,00
Esame Sent.		€. 16,00
Richiesta n. 4 copie sentenza		€. 40,00
Esame sentenza		€. 32,00
Ritiro copie	€. 33,57	€. 16,00
Accesso ufficio		€16,00
Corrispondenza con il cliente		€. 65,00
Consultazione con il cliente		€. 65,00
Disamina app.ne formula esecutiva		€. 65,00
Nota spese		€. 32,00
Datt. e coll.	€. 10,00	€. 18,00
Richiesta notifica		€. 16,00
Costo detta	€. 4,00	
Ritiro atto ed esame relata		€. 32,00
Accesso ufficio		€. 16,00
TOTALE	€. 57,57	€. 558,00

RIEPILOGO GENERALE I GRADO:

Spese	€. 477,57
Spese di CTU	€ 2.674,11
Diritti e onorari	€. 6.358,00
Rimborso Forf.	€. 794,75
CPA 2%	€. 143,05
IVA 20%	€. 1.459,16
TOTALE DOVUTO	€. 11.906,64
-Somma Lorda Corrisposta	€. 10.052,71
TOTALE DOVUTO	€. 1.853,93

Competenze liquidate per il giudizio di secondo grado:

Spese liquidate in sentenza	€. 100,00
Diritti liquidati in sentenza	€. 500,00
Onorari liquidati in sentenza	€. 1.100,00
Rimborso forf.	€. 200,00
2% CPA	€. 36,00
20% IVA	€. 367,20

	SPESE Succ.	DIRITTI Succ.
Posizione ed archivio	€. 10,00	€. 45,00
Disamina		€ 10,00
Avviso deposito sentenza		€. 10,00
Ritiro fascicolo		€. 10,00
Accesso Ufficio		€. 10,00
Spese e trasferta	€. 25,00	€. 30,00
Esame dispositivo sentenza		€. 10,00
Esame Sent.		€. 10,00
Richiesta n. 4 copie sentenza		€. 28,00
Esame sentenza		€. 23,00
Ritiro copie	€. 33,57	€. 10,00
Accesso ufficio		€.10,00
Corrispondenza con il cliente		€. 45,00
Consultazione con il cliente		€. 45,00
Disamina app.ne formula esecutiva		€. 45,00
Nota spese		€. 23,00

Datt. e coll.	€. 10,00	€. 14,00
TOTALE	€. 78,57	€. 378,00

RIEPILOGO GENERALE I GRADO:

Spese	€. 178,57
Diritti e onorari	€. 1.978,00
Rimborso Forf.	€. 247,25
CPA 2%	€. 44,50
IVA 20%	€. 453,95
TOTALE DOVUTO	€. 2.902,27

Oltre spese di registrazione delle Sentenze di Primo e Secondo
Grado.

Telese Terme, 03.10.2007

Avv. Antonio Aceto



STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ACETO
Patrocinato in Cassazione
Via Roma, 53 00185/00182 - 041218
06497 TEL. 06 4971978 (ON)
Via Flaminia, 71 01106/12050375
01118 ROMA
C. C. I.T.A. N. 12142 A265T
Prestata IVA n. 02958 930 624

PROVINCIA DI BENEVENTO
7 MAR 2007

Le pale
M. Frank
P. Maurizio
Espresso
ING. PANAROL
Rubbio
09/03/07

SETTORE
PATRIMONIO
N. 2107
DEL 12 MAR. 2007

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
RICORSO PER

SSINO:
UNCENTO DETERMINAZIONE
INFORMATO X DEBITI FUORI BILANCIO -
COME MAI NON CI E' STATA TRASMESSA LA SENTENZA
n. 2830/06 del 5-2-06? ACQUISIZIONE COPIA -
Procura Speciale

PROT. INTERNO

- IANNACE MAURIZIO, nato a Benevento l'8.01.1962 ed ivi residente

alla Via Flora n. 10, cod. fis. NNCMRZ62A08A783W, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto presso il cui Studio in Roma alla Via Flaminia n. 71, elettivamente domicilia giusta mandato a margine del presente atto,

- RICORRENTE -

CONTRO

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello,

- RESISTENTE -

avverso e per l'annullamento della sentenza n. 2830/06 emessa in data 05.07.06 dalla Corte di Appello di Napoli sez. III, depositata il 14.09.06 non notificata

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 10.08.1989, il sig. Iannace Maurizio, premesso di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Leucio alla C.da San Marcello, identificato in catasto al foglio 9, particella 123,175,110,116 e 212, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti

Avv. Antonio Aceto Vi nomino mio difensore rappresentatemi e difendetemi con il presente ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2830/06 emessa dalla Corte di Appello di Napoli Sezione Terza in data 05.07.06, depositata in data 14.09.06. All'uopo Vi conferisco espresso mandato e tutte le facoltà di legge necessarie ritenendo per rato e confermato il Vostro operato che fin da ora ratifico. Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Roma alla Via Flaminia 71.
Telese li

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0006/062 data 09/03/2007
Oggetto **RICORSO PER C/ DI IANNACE MAURIZIO**
Dest. Avvocatura Settore; [...]

a seguito della illegittima occupazione del predetto fondo effettuata dalla convenuta Amministrazione, per la realizzazione della Strada Provinciale che collega frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni S.S. 88.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento eccependo l'inammissibilità della domanda poiché l'attore aveva ceduto bonariamente il terreno e, quindi, lo stesso non poteva richiedere il risarcimento dei danni subiti, nonché la prescrizione del diritto.

Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una CTU per l'accertamento e la determinazione dei danni subiti dal fondo di proprietà dell'attore. Successivamente, sulla base dei rilievi formulati dalla parti, il CTU veniva invitato a rendere dei chiarimenti scritti.

All'udienza del 14.06.02, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Con sentenza n. 118/03, emessa in data 01.10.2002 e depositata in data 21.01.2003, il Tribunale di Benevento- Sezione Stralcio- nella persona del Giudice Dr. Francesco Preziosi, ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 93.735,14, già rivalutata all'attualità oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed oltre le spese legali liquidate in Euro 5.371,15.

Avverso tale sentenza con atto notificato in data 20.02.03 veniva proposto appello per i seguenti motivi: erronea liquidazione dei danni, contraddittorietà motivazione; - mancato riconoscimento degli interessi dal giorno dell'occupazione o, comunque dal giorno della consumazione

dell'illecito; - sulle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione provinciale di Benevento la quale impugnava l'atto di appello e proponeva appello incidentale sulla incompetenza del giudice adito, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da accessione invertita e sul riconoscimento della rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza del periodo di occupazione legittima (10.07.79).

All'udienza del 10.03.04 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata all'udienza collegiale del 06.04.06. ¶

Con sentenza n. 2830/06, depositata in data 14.09.06, la Corte di Appello di Napoli sez. III, dichiarava la nullità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e, conseguenzialmente la contumacia della stessa, e in accoglimento dell'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento della somma di €. 225.918,68 oltre interessi legali dal 06.06.1981, nonché al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che venivano liquidate per il primo grado in €. 6.220,00 e per il secondo grado in appena €. 1.700.00. ¶

Avverso tale sentenza si intende proporre ricorso per cassazione per il seguente,

MOTIVO

**ERRATA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL
GIUDIZIO DI APPELLO - VIOLAZIONE ART. 4 D.M.
5.10.1994 n. 585 E ART. 4 D.M. 08.04.04 N. 127.**

**INDEROGABILITA' ONORARI MINIMI IN
RELAZIONE ALL'ART. 360 n. 3.**

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli, accogliendo l'appello principale proposto dal signor Iannace Maurizio, **ha liquidato allo stesso la somma di €. 225.918,68 oltre interessi dal 06.05.1981.**

Tali **interessi ammontano a circa €. 300.000,00** motivo per cui il valore della causa va quantomeno determinato nello scaglione della tariffa professionale che va da €. 258.300,01 a €. 516.500,00.

La Corte di appello, **a fronte del predetto valore della causa, ha liquidato per il giudizio di appello solamente la somma di €. 1700,00 di cui €. 500,00 per diritti ed €. 1.100,00 per onorari e, quindi, per differenza €. 100,00 per le spese.**

Ebbene, nel caso di specie, **i soli esborsi per l'iscrizione a ruolo della causa con il pagamento del contributo unificato ammontano a €. 422,00**, come da ricevuta allegata in atti.

A tali spese vanno aggiunte quantomeno quelle della notifica dell'atto di appello.

Inoltre, applicando il predetto scaglione, **i soli onorari minimi inderogabili per l'attività espletata ammontano ad €.**

9.230,00, (onorari massimi 27.055,00) come da prospetto allegato in atti. In particolare, €1.050,00 (max 3.135,00) per studio controversia, €525,00 (max 1.570,00) per la consultazione con il cliente, €. 955,00 (max 2.850,00) per la redazione dell'atto di appello, €. 720,00 per 3 udienze (max 2.130,00) e €. 1.175,00 (max. 3.820,00) per la partecipazione all'udienza collegiale, €. 2.260,00 (max 6.775,00) per la comparsa conclusionale e €. 2.260,00 (max 6.775,00) per la memoria replica. I diritti ammontano a €. 3.949,00 e le spese ad €. 750,02 motivo per cui, tenuto conto del valore della causa, le spese giudiziali doveva essere liquidate quantomeno nella misura minima di €. 13.929,02.

E' del tutto evidente, quindi, che, nel caso di specie, è stato palesemente violata la disposizione di cui all'art. 4 del D.M. 5.10.1994 n. 585 e art. 4 D.M. 127/04 che prevedono l'inderogabilità degli onorari minimi stabiliti dagli stessi decreti ministeriali. Inoltre, non sono stati riconosciuti neanche gli esborsi per l'iscrizione a ruolo della causa.

Il Giudice, quindi, **non ha tenuto conto delle tariffe forensi e non ha neanche motivato il perché ha liquidato una somma, così modesta di spese di lite rispetto al valore della controversia.** La statuizione del Giudice sulle spese, è quindi **erronea, arbitraria e carente di qualsivoglia motivazione che, invece, la Suprema Corte di Cassazione ritiene debba essere assolutamente necessaria.**

In particolare la Suprema Corte in merito alle spese ha testualmente affermato: **“ Il Giudice ha l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate”** (Cass. 21.11.1983 n. 6952; 16.11.84 n. 5831; n. 6816 del 02.07.99).

Nel caso di specie, **la differenza tra la somma liquidata e quella che si doveva liquidare in base agli onorari minimi corrispondenti al valore della causa , è veramente abnorme motivo per cui la decisione sul punto va senz’altro riformata.**

Ai sensi dell’art. 366 bis si formula alla Ecc.ma Corte di Cassazione adita il seguente quesito:” **dica la Corte se, nel caso di spese, la Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata, ha violato l’art. 4 D.M. 5.10.94 n. 585 e l’art. 4 D.M. 8.4.04 n. 127 che**

stabiliscono l'inderogabilità degli onorari minimi previsti dagli stessi D.M. tenuto conto del valore della causa, quindi, se la liquidazione delle spese è stata errata.

Per tali motivi si,

CONCLUDE

affinché la Ecc.ma Corte di Cassazione si compiaccia di accogliere la presente impugnazione e per l'effetto riformare la sentenza impugnata n. 2830/06 emessa dalla III° sezione della Corte di Appello di Napoli in data 05.07.06, depositata in data 14.09.06 limitatamente alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di appello, con ogni consequenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese del presente giudizio e distrazione in favore dell'Avv. Antonio Aceto anticipatario ex art. 93 c.p.c..

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di €. 13.929,02.

Esibisce e deposita:

- produzioni di I° e II° grado
- copia sentenza impugnata n. 2830/06.

Salvis Juribus

Telese Terme- Roma li 20 febbraio 2007

Avv. Antonio Aceto



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2007 il giorno

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto, n.q., Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'antescritto ricorso a:

- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello mediante consegna di copia a mani



Sp. Aceto
IMPIEGATO, ELETTIVO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

Ch

07 MAR. 2007



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE STALCIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
6 OTT. 2001
Benevento, _____
L'Assistente Giudiziario

COPIA

CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

NEL GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N° 2527/89 R.G.A.C.
(Prossima Udiienza : 19 ottobre 2001)

*Av. T. Iannace
25056*

RELAZIONE PERITALE

ATTORE : IANNACE Maurizio
CONVENUTO : Amministrazione Provinciale di Benevento
G. I. : Dott. Flavio CUSANI

Il C.T.U.

dr. Agr. Angelo COLETTA
(C.da San Pietro, 1 - 82030 - Paupisi Bn)

Il sottoscritto dott. agronomo Angelo COLETTA, nato a Telesse (BN) il 4 giugno 1972 e residente a Paupisi (BN) in C.da San Pietro 1, iscritto nell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Benevento al n° 173, con ordinanza del G.I. dott. Flavio CUSANI del 28 Aprile 2000 veniva nominato C.T.U. nella causa civile promossa da Maurizio IANNACE contro Amministrazione Provinciale di Benevento; nell'udienza del 13 Aprile 2001 prestava il giuramento promissorio di rito accettando l'incarico esplicito nei quesiti dell'Ill.mo G.I. dott. Francesco PREZIOSI in ottemperanza del quale elaborava la presente relazione peritale.

PREMESSA

Innanzitutto si ritiene opportuno presentare, seppur sinteticamente, l'argomento della vertenza in esame riferendo i fatti essenziali nel rispetto dell'ordine cronologico.

L'attore sig. Maurizio IANNACE rappresentato e difeso dall'avv. Antonio ACETO, presso il quale ha eletto domicilio in Telesse alla Via Roma 53, afferma di essere proprietario di un fondo sito in San Leucio del Sannio alla contrada San Marcello, riportato al N.C.T. al foglio 9 del Comune San Leucio del Sannio particelle 110, 116, 123, 175 e 212.

La parte convenuta, Amministrazione Provinciale di Benevento nella figura del Presidente pro-tempore è rappresentata e difesa attualmente dall'avv. Mario D'AGOSTINO, presso il quale ha eletto domicilio in Benevento alla Via M. Foschini 5.

L'attore afferma:

che nel 1979 l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava parte del fondo innanzi indicato, per la costruzione della strada provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - S.S. 88;

che nel 1985 gli è stato versato un acconto relativo al terreno occupato dalla convenuta Amministrazione Provinciale, senza tuttavia provvedere al saldo;

che detto fondo conteneva le vegetazioni arboree ed erbacee descritte nel verbale di consistenza redatto dai tecnici dell'Amministrazione Provinciale;

che l'Amministrazione Provinciale ha provveduto alla costruzione della strada, rendendo conseguentemente la occupazione del suolo definitiva ed irreversibile;

che in conseguenza, alla realizzazione dell'opera sono derivati danni dovuti alla illegittima occupazione del fondo;

che inoltre, sono derivati danni anche per il soprassuolo ivi esistenti e riscontrabili nel verbale di consistenza all'epoca redatto;

che pertanto intende essere risarcito di ogni danno subito.

L'attore l'8 agosto 1989, dando mandato all'avv. Antonio ACETO presentava atto di citazione presso il Tribunale di Benevento per il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti per l'abusiva occupazione illegittima nel fondo di sua proprietà con vittorie di spese, di diritti ed onorari di giudizio.

In data 10 agosto 1989 veniva notificata all'Amministrazione Provinciale di Benevento il predetto atto di citazione da dove la comparizione innanzi al Tribunale di Benevento per il 18 ottobre 1989. Il convenuto dando mandato all'avv. Leonardo VERRILLI il 16 dicembre 1989 presentava comparsa di costituzione e risposta al Tribunale di Benevento impugnando in toto l'avverso della parte attrice.

Il 4 maggio 2000 con comparsa costituzionale l'avv. Leonardo VERRILLI veniva sostituito dall'avv. Mario D'AGOSTINO presso il quale veniva elettivamente domiciliata la parte convenuta.

In merito alla vertenza presentata, l'Ill.mo G.I. Francesco PREZIOSI nell'udienza del 13 aprile 2001, alla presenza per la parte attrice dell'avv. Giuseppe CERULLO per delega dell'avv. Antonio ACETO, e per la parte convenuta l'avv. Antonietta GIALONARDO per delega dell'avv. Mario

D'AGOSTINO, sottoponeva al sottoscritto C.T.U. dott. Agr. Angelo COLETTA

i seguenti quesiti:

- 1) descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi anche per il tramite di un adeguato servizio fotografico da allegare, tenendo conto ed evidenziando il comprensorio territoriale con particolare riferimento alle infrastrutture primarie e secondarie;
- 2) accerti il C.T.U. la doce e l'effettiva ed irreversibile trasformazione del terreno, anche con riferimento agli eventuali strumenti urbanistici esistenti, stabilendo in particolare se si trattava di suolo agricolo o edificatorio o se era un terreno con vocazione edificatoria, evidenziando i criteri adottati allo scopo, allegando opportuna planimetria e foto del posto;
- 3) alla luce della vigente legislazione, quantifichi i danni da perdita di proprietà del fondo per occupazione espropriativa da parte dell'Ente convenuto, con riferimento al valore venale del bene al momento della scadenza del termine di occupazione legittima.

ELABORAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Il sottoscritto C.T.U. dava inizio alle operazioni peritali convocando le parti costituite, a mezzo lettera raccomandata a. r., alle ore 19.00 del giorno 15 maggio 2001 presso il proprio studio alla c.da San Pietro 1 Comune di Paupisi provincia di Benevento (Allegato B fogli 3 a 11), dove venivano acquisite informazioni indispensabili alla definizione della C.T.U., come da verbale di incontro allegato alla presente relazione (Allegato C fogli 32 e 33).

Presenti all'incontro per l'inizio delle operazioni peritali vi erano per la parte attrice: l'avvocato Antonio ACETO e il C.T.P. Ing. Francesco ROMANO; per la parte convenuta solo il C.T.P. Sergio RUBBO.

In corso di quesiti e chiarimenti tra il C.T.U. e le parti convocate per organizzare al meglio i lavori peritali, l'ing. Francesco ROMANO, metteva in dubbio i rilievi topografici effettuati dall'Ufficio Tecnico della Provincia che hanno portato alla registrazione del frazionamento scaturito dall'esproprio e chiedeva al C.T.U. che fosse effettuato durante la fase di sopralluogo anche un opportuno rilievo topografico onde evitare errori di stima e calcolo per le indennità da corrispondere all'attore.

Dopo ulteriori informazioni e chiarimenti il verbale veniva chiuso ed il C.T.U. pregava i presenti di porre agli atti nei successivi incontri qualsiasi

documento avessero ritenuto opportuno per l'elaborazione della presente C.T.U..

Quindi il C.T.U. accedeva più volte all'U.T.E. e agli Uffici Tecnici della Provincia; all'U.T.E. per produrre visure catastali e planimetrie riguardanti le particelle interessate dell'esproprio (Allegato D fogli 35 a 42) e precisamente per le particelle 110- 116- 123- 175 e 212 del Foglio 9 del Comune di San Leucio del Sannio in modo da verificare ed inquadrare planimetricamente sul territorio i luoghi da ispezionare; e presso gli Uffici Tecnici della Provincia di Benevento per il ritiro di incartamenti tecnici quali il piano grafico di esproprio (Allegato D fogli 46 a 48), il tipo di frazionamento (Allegato D fogli 43 a 45), e per opportuni approfondimenti sui verbali di consistenza (Allegato E fogli 86 a 89).

Successivamente venivano riconvocate le parti per il prosieguo delle operazioni peritali, per il giorno 28 giugno alle ore 17.30 presso la sede del sopralluogo alla C.da San Marcello in San Leucio del Sannio sul fondo della parte attrice (Allegato B fogli 12 a 29); dando comunicazione alle parti che il sottoscritto C.T.U. si sarebbe avvalso della collaborazione dell'Architetto Salvatore COLETTA per il rilievo topografico. Presenziavano alle operazioni peritali per la parte attrice: il C.T.P. Geom. Giuseppe ACETO in sostituzione del C.T.P. Ing. Francesco ROMANO che consegnava opportuna delega scritta (Allegato E Foglio 54); per la parte convenuta: il C.T.P. Geom. Sergio RUBBO ed un

suo collaboratore Geom. Severino GENITO; oltre al sottoscritto C.T.U. assisteva alle operazioni peritali in qualità di collaboratore del C.T.U. l'Arch. Salvatore COLETTA per le operazioni di rilievo topografico come da sottoscrizioni al medesimo verbale (Allegato C foglio 34). Compilate le operazioni di rilievo, avendo ispezionato attentamente i luoghi, si rimaneva in comune accordo come riportato in verbale che qualora le misurazioni effettuate in detta fase di sopralluogo coincidessero con quelle del frazionamento, venivano considerate ai fini del calcolo peritale le superfici del frazionamento effettuate dagli Uffici Tecnici della Provincia. La parte attrice consegnava in tal sede, copie di relazioni peritali aventi lo stesso oggetto di controversia della presente C.T.U. onde facilitare la stima del valore venale dei beni della parte attrice; la prima redatta dall'Ing. Marcello LANDOLFI nella vertenza tra il sig. Rinaldo LEONE contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento iscritto al R.G.A.C N. 2530/89 (Allegato E fogli 70 a 79), la seconda redatta dal Geom. Gaetano FRANCESCO tra la sig.ra Maria LEONE contro il Comune di San Leucio del Sannio (Allegato E fogli 55 a 69). Inoltre consegnava anche copia dell'atto di successione (Allegato E fogli 80 a 85) come dimostrazione di titolo di proprietà.

Il C.T.U. informava inoltre che l'illustrissimo G.I. Francesco PREZIOSI al momento del giuramento del sottoscritto C.T.U. in data 13 aprile 2001 aveva

assegnato come tempi per la consegna della perizia 120 giorni: ma affinché la perizia fosse effettuata nel modo più obiettivo possibile, analizzando più approfonditamente i fatti e le situazioni, considerato che comunque la successiva udienza è stata fissata per il 19 ottobre 2001 si provvedeva a far richiesta di proroga. Ne seguiva che il giorno 20 luglio 2001 veniva presentata presso il Tribunale di Benevento, nelle mani del collaboratore di Cancelleria dell'Ill. G. I. Francesco PREZIOSI una richiesta di proroga di altri 45 giorni per il deposito della relazione peritale (Allegato B foglio 30), da sommarsi ai 120 giorni già assegnati.

Continuando con le operazioni peritali, le misurazioni dell'elaborato topografico rilevate in corso di sopralluogo venivano confrontate con il rilievo effettuato dagli Uffici Tecnici della Provincia che ha scaturito il frazionamento depositato all'U.T.E. e ritenendo i valori pressoché uguali, si riteneva opportuno ai fini della presente C.T.U. utilizzare le misure del frazionamento. Si rileva comunque una incongruenza di superficie sulla particella 276 derivata dalla 123 in quanto la misurazione riportata nel frazionamento depositato all'U.T.E. dall'Ufficio Tecnico della Provincia risulta essere di Ha 4 29 10 mentre quella misurata in loco risulta essere 3 91 00; mentre le restanti particelle interessate dalla presente C.T.U. ed oggetto di frazionamento trovano piena rispondenza con le misurazioni fatte in campo.

In data 7 agosto 2001 il sottoscritto C.T.U. accedeva agli Uffici Tecnici del Comune di San Leucio del Sannio dove presentava richiesta scritta al Geom. PARENTE (Allegato B foglio 31) di certificato per la destinazione urbanistica dei terreni in questione ed il giorno 10 Agosto 2001 vi ritornava per ritirarlo.

Considerato tutto ciò ritenendo di avere a disposizione elementi sufficienti per l'elaborazione della C.T.U. sulla base dei dati rilevati ed in adempimento all'incarico conferitomi dall'Ill.mo G.I. esponevo quanto segue.

Per maggiore chiarezza di esposizione la C.T.U. è stata elaborata riepilogando i fatti, rispondendo ai tre quesiti dettati dal G.I. dott. Francesco PREZIOSI nell'udienza del 13 aprile 2001, ed infine traendo le conclusioni.

Riepilogo dei fatti

A seguito della delibera della Giunta Provinciale di Benevento N° 726 del 12 maggio 1979 approvata dal CO.RE.CO. il 24 maggio 1979 N° 12029, con la quale agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, fu approvata la perizia concernente *"i lavori di sistemazione e ammodernamento della strada collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni-S.S. 88 I° lotto - perizia variativa e suppletiva nel Comune di San Leucio del Sannio"*, i quali lavori vennero dichiarati urgenti ed indifferibili.

Considerato che la predetta delibera prevedeva l'inizio dell'espropriazione entro 12 mesi ed il completamento della stessa entro 5 anni, decorrenti entrambi dalla data di esecutività della delibera della Giunta Provinciale di Benevento N° 726 del 12 maggio 1979, e cioè dal 14 giugno 1979; il Sindaco di San Leucio del Sannio con Decreto N° 2677 prot. 2680 dell'11 luglio 1979 autorizzava l'Amministrazione Provinciale di Benevento ad occupare in via d'urgenza gli immobili siti nel Comune e di proprietà delle ditte, come nel piano particellare grafico descrittivo (in Allegato D fogli 46 a 48 viene riportata la parte che interessa l'attore) allegato alla delibera della Giunta Provinciale di Benevento del 12 maggio 1979.

In data 19 luglio 1979 veniva notificato alla parte attrice che il sopralluogo per la presa di possesso con relativa verbalizzazione dello stato di consistenza era fissato per il giorno 11 agosto 1979 alle ore 9:00.

Come stabilito il giorno 11 agosto venivano effettuati i sopralluoghi per la presa di possesso e redatto il verbale per lo stato di consistenza nel Comune di San Leucio del Sannio al foglio 9 per le particelle:

- 110 con un estensione pari a mq 7350 di cui venivano occupati mq 760 e la coltivazione in atto risultava essere tabacco;
- 116 con un estensione pari a mq 5130 di cui venivano occupati mq 1550 e la coltivazione in atto risultava essere tabacco;

- 123 con un estensione pari a mq 45210 di cui venivano occupati mq 5200 e la coltivazione in atto risultava essere tabacco, con 20 piante di vite di anni 10;
- 175 con un estensione pari a mq 1520 di cui venivano occupati mq 100 e la coltivazione in atto risultava essere tabacco, con 2 piante di mele di anni 15;
- 212 con un estensione pari a mq 3690 di cui venivano occupati mq 600 e la coltivazione in atto risultava essere tabacco;

la predetta proprietà risultava di Arcangelo IANNACE nato a San Leucio del Sannio il 14 ottobre 1920, ed i terreni sono stati classificati come "seminativo irriguo", il tutto riportato nei predetti verbali (Allegato E Fogli 86 a 89).

I lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la Frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - S.S. 88, risultano divisi in due lotti: I° e II°; i terreni della vertenza in questione ricadono nel II° lotto, da indagini svolte per stabilire l'ultimazione dei lavori si è appurato che i lavori del II° lotto sono stati eseguiti contestualmente con quelli del I° lotto, per tanto la data da considerarsi per l'ultimazione dei lavori è il 6 maggio 1981.

Risposta al I Quesito

I° Quesito:

Descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi anche per il tramite di un adeguato servizio fotografico da allegare, tenendo conto ed evidenziando il comprensorio territoriale con particolare riferimento alle infrastrutture primarie e secondarie.

Il sig. Maurizio IANNACE, è proprietario tra l'altro di terreni in contrada San Marcello Foglio 9 nel Comune di San Leucio del Sannio; e più precisamente quelli che sono stati oggetto di occupazione e di irreversibilità dei luoghi sono state le particelle 110 - 116 - 123 - 175 e 212 all'epoca dei fatti intestate ad Arcangelo IANNACE nato a San Leucio del Sannio il 14 ottobre 1920 come proprietario ed a Amelia PARRELLA nata a San Nicola Manfredi il 23 febbraio 1890 vedova IANNACE usufruttuaria in parte.

Le particelle in questione confinavano all'epoca dei fatti chi per il lato Est chi per il lato Ovest con la strada già esistente che collegava la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - S.S. 88 oggetto di sistemazione ed ammodernamento; pertanto le 5 particelle andavano già a costituire fondi indipendenti di terreno e più specificatamente come da verbale di presa di possesso: un primo costituito dalla particella 110 confinante con la strada provinciale, beni di Leone Cosimo e restanti beni della ditta; un secondo

costituito dalle particelle 123 e 175 confinanti con i beni di Furno Lucio, Leone Filippo, Leone Rinaldo e restanti beni della ditta; un terzo costituito dalla particella 116 confinante con i beni di Furno Lucio, strada provinciale e restanti beni della ditta; ed infine un quarto costituito dalla particella 212 confinante con ruscello per due lati, strada provinciale e restanti beni della ditta (Allegato E Fogli 86 a 89).

Il piano di esproprio approvato dall'Ente espropriante come si evince dal piano grafico d'espropriazione (Allegato D Fogli 46 a 48) prevedeva l'allargamento della strada esistente correggendo la sua traiettoria leggermente tortuosa ed espropriando principalmente terreni ai margini dei fondi sopra descritti danneggiando così il meno possibile i terreni. In realtà in fase esecutiva questo tracciato è stato rispettato solo in parte, infatti per eliminare delle curve e rendere la strada più scorrevole è stata realizzata una strada secondo un altro tracciato (Allegato D Fogli 43 a 45). Il tracciato realizzato ha fatto sì che mentre per i due fondi delle particelle 110 e 212 venisse utilizzata porzione del terreno su un lato degli stessi non deprezzando significativamente l'intero superficie, per gli altri due appezzamenti la realizzazione della strada li ha divisi in due arrecando un danno molto più evidente e subendo perciò un deprezzamento dell'intera superficie.

I terreni in questione sono terreni di medio impasto con buona fertilità ed assumono una leggera pendenza verso il fiume Sabato orientato verso Nord-Est. Il primo fondo costituito dalla particella 110 nel corso di questi anni ha subito un doppio frazionamento, il primo che ha diviso la particella da Ovest verso Est derivando così la 110a e la 260, il secondo con andamento parallelo alla strada facendo derivare dalla 110a la 281 e la 282 e dalla 260 la 279 e 280;

dalla verifica in loco, come evidenziato anche dal servizio fotografico allegato sull'attuale particella 279 ex 260 a sua volta ex 110 è stata costruita un'abitazione ed il terreno libero compresa la superficie della particella 281 è occupato principalmente da tabacco di qualità Ibridi Badischer Geuder Theimer (Allegato F Foto 1-2-3).

Il secondo fondo costituito dalle particelle 123 e 175 è stato attraversato dalla strada che lo ha diviso in due fondi indicati oggi in mappa sul lato Ovest della strada con le particelle 274 e 315 coltivato per la maggiore estensione a tabacco qualità Ibridi Badischer Geuder Theimer, e per la restante parte da alberi di alto fusto (Allegato F Foto 13, 14, 16-17-18, 19), mentre sul lato Est indicato in mappa con la particella 276 in parte coltivato a mais ed ortaggi (Allegato F Foto 10) ed in parte adibito a cava per l'estrazione e la lavorazione di inerti (Allegato F Foto 4-5, 6, 7-8, 9).

Il terzo fondo costituito dalla particella 212 è stato attraversato dalla strada per il solo lato Est, ha derivato la 308 che è stata utilizzata per l'ampliamento della strada provinciale e la 307 coltivata a seminativo per foraggio (Allegato F Foto 25-26, 27).

Il quarto fondo costituito dalla particella 116 è stato attraversato dalla strada per un lato portandosi verso il fronte medio di un lato ed ha derivato tre particelle: la 309 - 310 e 311; la 310 è stata utilizzata per l'ampliamento della strada provinciale ed ha diviso l'appezzamento in due cioè la 309 e la 311, di queste la prima è coltivata a seminativo per foraggio (Allegato F Foto 21-22), mentre la seconda considerata la forma e la superficie ridotta non risulta idonea per essere coltivata a seminativo (Allegato F Foto 20).

Il comprensorio dove insistono i terreni possiede caratteristiche infrastrutturali importanti ed evidenti quali l'accesso su una strada provinciale, la distanza di circa 1.500 metri dalla Frazione Maccabei centro abitato del Comune di San Leucio del Sannio, la distanza di circa 4.500 metri dalla città di Benevento, la distanza di circa 4.000 metri dalla superstrada per le direzioni di Caserta - Napoli e Caianello - Bari che lo rende facilmente raggiungibile e ben collegato, inoltre vi sono linee già esistenti sia dell'elettricità che del telefono che ne rendono molto semplici ed economici gli attacchi. Anche per questo si può affermare che il comprensorio ha tutti gli

elementi per garantire un buon sviluppo, e la conferma di tale giudizio è data dalla riprova che nella predetta zona sorge un distributore di carburanti di recente insediamento come documentato anche da servizio fotografico (Allegato F Foto 23-24); impianto che trova la sua piena giustificazione per il consistente investimento economico solo confidando in una forte potenzialità di sviluppo di tale zona.

Il Comune di San Leucio del Sannio è collegato bene con la città di Benevento ed opportuni servizi di trasporto pubblico (pullman) garantiscono il raggiungimento della città in circa 45 minuti. Una delle strade utilizzate per arrivare a Benevento è proprio quella che passa su questi terreni pertanto la distanza temporale con le scuole, i servizi sanitari, la stazione ferroviaria, i servizi postali e le banche è stimata in circa 15 minuti per il paese di San Leucio del Sannio e circa 15 minuti per la città di Benevento.

Risposta al II Quesito

II° Quesito:

Accerti il C.T.U. la dove e l'effettiva ed irreversibile trasformazione del terreno, anche con riferimento agli eventuali strumenti urbanistici esistenti, stabilendo in particolare se si trattava di suolo agricolo o edificatorio o se era un terreno con vocazione edificatoria, evidenziando i criteri adottati allo scopo, allegando opportuna planimetria e foto del posto.

Come risulta dal verbale di presa di possesso e stato di consistenza, l'occupazione dei terreni dell'attore da parte della parte convenuta è avvenuta il giorno 11 agosto 1979. La data della irreversibile trasformazione dei fondi, in mancanza di documenti che attestino l'ultimazione dei lavori per i quali l'occupazione fu predisposta deve essere fissata al 6 maggio 1981, tale data coincide con l'ultimazione dei lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - S.S. 88 sia per il I° che per il II° lotto, sulla scorta delle indagini effettuate presso gli Uffici Tecnici della Provincia di Benevento e delle conferme venute dal C.T.P. Geom. Sergio RUBBO.

All'atto della presa di possesso i terreni occupati erano suoli agricoli, e a seguito di accertamenti per la presente C.T.U. presso gli Uffici Tecnici del

Comune di San Leucio del Sannio, è stato accertato che il Piano Regolatore Generale relativo a tale Comune è stato approvato il 25 ottobre 1993 con Decreto della Provincia di Benevento N° 28072/93 ed è attualmente in vigore. In tale P.R.G. le particelle interessate hanno destinazione urbanistica per suolo agricolo come l'avevano all'atto della presa di possesso, il tutto confermato dal certificato di destinazione urbanistica (Allegato D Fogli 49 a 52) rilasciato dagli Uffici Tecnici del Comune di San Leucio del Sannio.

Riferendoci alla descrizione dei luoghi in risposta al primo quesito possiamo affermare che tale zona pur essendo inserita nel P.R.G. come zona agricola possiede una buona predisposizione per divenire zona edificabile.

Risposta al III Quesito

III° Quesito:

Alla luce della vigente legislazione, quantifichi i danni da perdita di proprietà del fondo per occupazione espropriativi da parte dell'Ente convenuto, con riferimento al valore venale del bene al momento della scadenza del termine di occupazione legittima.

Come già da atti citati nel "Riepilogo dei fatti" l'Amministrazione Provinciale di Benevento a seguito del Decreto di espropriazione del Sindaco di

San Leucio del Sannio occupava con presa di possesso i terreni della parte attrice il giorno 11 agosto 1979 ed il 6 maggio 1981 concludeva i lavori. Considerato che " ... *il periodo di occupazione legittima decorre dal giorno dell'emanazione del decreto che l'autorizza ...*" (Cass. Civile I, 06 febbraio 1997 N° 1113) e nella fattispecie dal 14 giugno 1979 ed il termine dei 5 anni veniva a scadere il 13 giugno 1984 non essendo stata completata per tale data la procedura espropriativa, con il Decreto definitivo di esproprio e corresponsione all'attore dell'intera indennità che gli spettava per l'espropriazione, si veniva a configurare l'occupazione illegittima da parte dell'Ente Convenuto. Secondo la giurisprudenza ormai largamente consolidate le sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 16 febbraio 1983 N° 1464 hanno ritenuto che "*Nell'ipotesi che la pubblica amministrazione (o un suo concessionario) occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di una opera pubblica e tale occupazione sia illegittima, per totale mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configura legittima, la radicale trasformazione del fondo, con l'irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica, comporta l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore, ed inoltre costituisce un fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti*

permanenti) che abilita il privato a chiedere, nel termine prescrizione di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo nei sensi indicati, la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà mediante il pagamento di una somma pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione dell'eventuale diminuzione del potere d'acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione, con l'ulteriore conseguenza che un provvedimento di esproprio del fondo per pubblica utilità, intervenuto successivamente a tale momento deve considerarsi del tutto privo di rilevanza sia ai fini dell'assetto proprietario, sia ai fini della responsabilità dell'illecito". Pertanto si deve determinare il valore venale all'epoca della irreversibile trasformazione del fondo e cioè al 6 maggio 1981, considerando le superfici che hanno subito trasformazioni irreversibili riportate nel frazionamento, e come evidenziate con colore rosso nelle tavole n° 3 e n° 4 (Allegato G Fogli 106 a 109).

Va inoltre corrisposta all'attore l'indennità di occupazione per le predette superfici, che può essere determinata come da sentenza N° 2013 del 25 ottobre 1988 della corte di Cassazione che ha stabilito che "l'indennità di occupazione può essere determinata alla stregua dell'art. 20, comma 3° della legge N° 865/1971 e successive modifiche, in un dodicesimo della sola indennità di espropriazione, ai sensi della legge 2359/1865, per ciascun anno

di occupazione, e ad un dodicesimo dell'indennità annua, per ogni mese o frazione di mese successivo".

Considerato che l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva predisposto un piano di esproprio, come da allegato Piano Grafico (Allegato D Fogli 46 a 48) e verbale di presa di possesso riportate nella tavola 2 (Allegato G Fogli 106 a 109) colorate di rosso per evidenziarle graficamente; ma in corso d'opera, realizzava l'opera anche su restante parte delle particelle ampliando così la superficie che si era prefissa di occupare; tenuto conto che per l'area oggetto di trasformazione irreversibile qui a seguito sono state calcolate: l'indennità riferita al valore venale del terreno, l'indennità per l'occupazione illegittima, e i relativi frutti pendenti; si reputa necessario calcolare anche il danno da mancato reddito per quelle superfici occupate nel piano di espropriazione ma poi non utilizzate per la realizzazione dell'opera pubblica, tali superfici sono evidenziabili graficamente sulla tavola n° 4 colorate di giallo.

Considerato come già esposto in precedenza che i lavori venivano completati il giorno 6 maggio 1981, e in tale data si configurava la irreversibilità dei luoghi, la determinazione del valore venale del bene deve riferirsi a tale data;

considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei terreni oggetto di stima che ne aumentano l'appetibilità (irrigabilità, buona fertilità,

giacitura ed esposizione; breve distanza dalla città di Benevento e dal Comune di San Leucio del Sannio; favorevole direttrice di sviluppo edilizio, ecc.);

considerato che nella zona non si registrano atti di compravendita estimativamente affidabili;

tenuto conto delle indagini peritali dai C.T.U. presentate dalla parte attrice per altri proprietari che possiedono terreni nella stessa zona;

tenuto conto della sentenza civile N° 237792 del 31 marzo 1992 del Tribunale di Benevento nella vertenza tra il sig. Giuseppe DONATO e l'Amministrazione Provinciale di Benevento iscritta al R.G. N° 1682 dell'anno 1988 di cui si allega copia sia della sentenza (Allegato H Fogli 110 a 119) che della perizia (Allegato H Fogli 120 a 124) e della sentenza nella causa iscritta presso il Tribunale di Benevento al n. 3104 R.G.A.C. anno 1989 tra i Signori PARRELLA ed il Comune di San Leucio del Sannio (Allegato H Fogli 125 a 138);

rilevato che il mercato dei suoli agricoli nel periodo in considerazione non subiva oscillazioni sensibili;

si ritiene di poter attribuire al valore per metro quadrato dei terreni in esame applicando il metodo di stima sintetico comparativa alla data del 6 maggio 1981 il valore di 10.000 lire/mq.

Trattandosi di espropriazione parziale ai sensi dell'art. 40 della legge 2359 del 1865 l'indennità si deve determinare per "differenza tra il valore di

mercato che avrebbe avuto l'immobile avanti esproprio ed il valore di mercato che potrà avere la residua parte di esso dopo l'esproprio".

Calcolo del valore del fondo espropriato (V_T):

Le cinque particelle di terreno si possono considerare come quattro fondi indipendenti, pertanto proseguiamo calcolando il valore venale della parte espropriata di ogni singolo fondo:

Calcolo del valore del fondo espropriato (V_1):

I° fondo costituito dalla particella 110 ante esproprio aveva una estensione pari a mq 7.350, e la superficie espropriata è stata di mq 200, da ciò:

Valore del fondo ante esproprio mq 7.350 X € 10.000 = 73.350.000

Superficie espropriata mq 200

Valore del fondo post esproprio mq 7.150 X € 10.000 = 71.150.000

I danni alla parte residua possono essere apprezzabili pari all'1% del valore della stessa, in considerazione che l'esproprio è avvenuto solo su un lato, e comunque allo stesso tempo ha provocato una riduzione della possibilità edificatoria pur essendo un terreno che ricade in zona agricola ma grazie alle infrastrutture primarie si presta molto alla possibilità di nuovi insediamenti seppur "rurali".

Danno post esproprio € 71.150.000 X 0,01 = 711.500

Pertanto il valore venale espropriato del I° fondo (part. 110) sarà il seguente:

$V_1 = \text{Valore del terreno ante esproprio} - (\text{Valore del terreno post esproprio} - \text{danni alla parte espropriata})$;

$$V_1 = 73.350.000 - (71.500.000 - 715.000)$$

$$V_1 = 73.350.000 - 70.785.000 = 2.565.000$$

Calcolo del valore del fondo espropriato (V_2):

II° fondo costituito dalla particella 123 e 175 ante esproprio aveva una estensione di mq 46.730 e la superficie espropriata è stata di mq 2450, da ciò:

$$\text{Valore del fondo ante esproprio mq } 46.730 \times \text{€ } 10.000 = 467.300.000$$

$$\text{Superficie espropriata mq } 2.450$$

$$\text{Valore del fondo post esproprio mq } 44.280 \times \text{€ } 10.000 = 442.800.000$$

I danni alla stessa, possono essere apprezzabili pari al 10% del valore della parte residua in considerazione che l'esproprio ha tagliato il fondo in due staccandone una porzione di circa 5.200 mq da quella residua più grande.

$$\text{Danno post esproprio € } 442.800.000 \times 0,1 = 44.280.000$$

Pertanto il valore venale espropriato del II° fondo (part. 123 + 175) sarà il seguente:

$V_2 = \text{Valore del terreno ante esproprio} - (\text{Valore del terreno post esproprio} - \text{danni alla parte espropriata})$;

$$V_2 = 467.300.000 - (442.800.000 - 44.280.000)$$

$$V_2 = 467.300.000 - 398.520.000 = 68.780.000$$

Calcolo del valore del fondo espropriato (V_3):

III° fondo costituito dalla particella 116 ante esproprio aveva una estensione pari a mq 5.130 e la superficie espropriata è stata di mq 880, da ciò:

$$\text{Valore del fondo ante esproprio mq } 5.130 \times \text{€ } 10.000 = 51.300.000$$

$$\text{Superficie espropriata mq } 880$$

$$\text{Valore del fondo post esproprio mq } 4.250 \times \text{€ } 10.000 = 42.500.000$$

I danni della stessa, possono essere apprezzati pari al 10% del valore della parte residua in considerazione che l'esproprio ha tagliato il fondo in due, staccandone dalla porzione più grande una piccola parte di 130 mq che trova scarsa utilizzazione per qualsiasi pratica agronomica economicamente valida vista la sua forma irregolare e la ridotta dimensione.

$$\text{Danni da esproprio € } 42.500.000 \times 0,1 = 4.250.000$$

Pertanto il valore venale espropriato del III° fondo (part. 116) sarà il seguente:

$V_3 = \text{Valore del terreno ante esproprio} - (\text{Valore del terreno post esproprio} - \text{danni alla parte espropriata})$;

$$V_3 = 51.300.000 - (42.500.000 - 4.250.000)$$

$$V_3 = 51.300.000 - 38.250.000 = 13.050.000$$

Calcolo del valore del fondo espropriato (V_4):

IV° fondo costituito dalla particella 212 ante esproprio aveva una estensione pari a mq 3.690 e la superficie espropriata è stata di mq 430, da ciò:

$$\text{Valore del fondo ante esproprio mq } 3.690 \times \text{€ } 10.000 = 36.900.000$$

Superficie espropriata mq 430

$$\text{Valore del fondo post esproprio mq } 3.260 \times \text{€ } 10.000 = 32.600.000$$

I danni della stessa, possono essere apprezzabili pari al solo 1% del valore della parte residua in considerazione che l'esproprio è avvenuto solo su un lato, e allo stesso tempo ha provocato una riduzione della possibilità edificatoria pur essendo un terreno che ricade in zona agricola ma grazie alle infrastrutture primarie si presta molto alla possibilità di nuovi insediamenti seppur "rurali".

$$\text{Danno da esproprio € } 32.600.000 \times 0,01 = 326.000$$

Pertanto il valore venale espropriato del IV° fondo (part. 212) sarà il seguente:

$V_4 = \text{Valore del terreno ante esproprio} - (\text{Valore del terreno post esproprio} - \text{danni alla parte espropriata})$;

$$V_4 = 36.900.000 - (32.600.000 - 326.000)$$

$$V_4 = 36.900.000 - 32.274.000 = 4.626.000$$

Per un valore totale (V_T) = $V_1 + V_2 + V_3 + V_4$

$$V_T = 2.565.000 + 68.780.000 + 13.050.000 + 4.626.000 = 89.021.000$$

Calcolo dell'indennità di occupazione temporanea

A tal fine va tenuto presente che con il decreto N° 2677 prot. 2680 dell'11 luglio 1979 del Comune di San Leucio del Sannio e delibera della Giunta Provinciale di Benevento N° 726 del 12 maggio 1979 il periodo di occupazione temporanea era fissato in 5 anni pertanto esso andava a scadere il 13 giugno 1984.

La determinazione dell'indennità di occupazione (I_{ot}) dove essere determinata come stabilito dalla Cassazione (sentenza N° 2103 del 25 ottobre 1988) "allo stregua dell'art. 20, comma 3° della legge N° 865/1971 e successive modifiche in un dodicesimo della sola indennità di espropriazione ai sensi della legge N° 2359/1865, per ciascun anno di occupazione e ad un dodicesimo dell'indennità annua, per ogni mese o frazione di mese successivo".

Nel caso in esame, per un periodo di 5 anni essa sarà pari a :

$$I_{ot} = V_T \times 1/12 \times 5 \text{ anni}$$

$$I_{ot} = 89.021.000 \times 1/12 \times 5 = 37.092.083$$

Calcolo dei frutti pendenti relativi ai terreni espropriati

$$(F_p = F_p \text{ col. erb.} + F_p \text{ col. arb.})$$

Frutti pendenti da colture erbacee

Dal verbale dello stato di consistenza si evince che su tutte le particelle erano coltivate a tabacco, pertanto la superficie totale espropriata di mq 3.880 va ritenuta coltivata a tabacco; non essendo riportato il tipo di tabacco coltivato e lo stadio di coltivazione nello stesso verbale di consistenza, si presume che la qualità coltivata fosse Ibridi Badischer Geuder Theimer, qualità coltivata per il 90% da sempre in predetta zona su terreni investiti a tabacco; per quanto riguarda lo stadio di vegetazione, vista la data dell'11 agosto (presa di possesso) si presupporre che fosse giunta la fase maturativa per la seconda e/o terza raccolta, che sono quelle maggiormente produttive nella pianta di tabacco. Pertanto considereremo come coltura coltivata tabacco di varietà Ibridi Badischer Geuder Theimer, con la prima raccolta già effettuata dal proprietario, una mancata raccolta pari al 70% delle rese della zona ed una spesa ancora da sostenere per le altre operazioni colturali pari ad una diminuzione del 25%.

Le rese per ettaro di questo comprensorio vengono stimate in 45 qli/ha di prodotto secco. Considerato che i prezzi pagati nella campagna 1981-

82 da indagini svolte presso l'ISTAT, l'AGEA (ex AIMA), il CECAS di Benevento e l'Associazione Nazionale Tabacchicoltori di Caserta è stato mediamente di £ 300.000 a q.le sviluppiamo la seguente formula:

Frutti Pendenti da colture erbacee = qli/ha X Superficie X £/qli prodotto X

70% Produzione ancora in atto X (100-25)% Spese da sostenere per le altre operazioni

Frutti Pendenti da colture erbacee = 45 qli/ha X ha 0,338 X £ 300.000 X 0,70 X 0,75

Frutti Pendenti da colture erbacee = £ 2.395.575

Frutti pendenti da colture arboree

Per le 20 piante di viti di 10 anni i frutti pendenti vengono determinati utilizzando i seguenti parametri:

- ✓ produzione di uva per ogni singola pianta Kg 35
- ✓ prezzo per Kg di uva £ 450
- ✓ diminuzione del valore per ulteriori spese colturali pari al 20%

pertanto scaturisce la seguente formula:

Frutti pendenti da vigneto = produzione per pianta X N° di piante X prezzo/Kg X (100-20)% spese colturali accessorie

Frutti pendenti da vigneto = 35 Kg X 20 X £ 450 X 0,80

Frutti pendenti da vigneto = £ 252.000

Inoltre essendo state distrutte N° 2 Prugne, N° 2 Meli di 15 anni e le 20 piante di Viti di anni 10 vengono calcolati i seguenti danni arrecati alle colture arboree:

N° 2 Prugne X £ 35.000 = £ 70.000

N° 2 Meli di 15 anni X £ 40.000 = £ 80.000

N° 20 piante di Viti di anni 10 X £ 25.000 = £ 250.000

Totale danni arrecati alle colture arboree = £ 400.000

In ultima analisi considerando che l'Ente espropriante in data 11 agosto 1979 occupava una superficie che in parte non ha subito la irreversibile trasformazione dei luoghi poiché è stato cambiato il tracciato stradale, e quindi per tale parte non potendo calcolare l'indennità di espropriazione, verrà calcolato il solo danno da mancato reddito per il periodo di occupazione di 5 anni; dalle misurazioni effettuati in loco, considerati i dovuti scorpori la superficie in questione risulta pari a mq 5.600. Dal verbale di consistenza all'atto della presa di possesso si rileva che su tutto il terreno era coltivato a tabacco; in predetto comprensorio la rotazione culturale che viene effettuata normalmente è graminacea su coltivazione a tabacco, pertanto per il calcolo del mancato reddito nei 5 anni, considereremo 3 anni la coltivazione a tabacco

e 2 anni con la coltivazione di una graminacea (es. Grano tenero) assumendo come valori di riferimento per la coltivazione di tabacco:

> produzione media per ha di prodotto pronto alla commercializzazione 45

qli

> prezzo medio del prodotto venduto £ 300.000 qle

> spese di produzione 60% del valore vendibile

> superficie interessata ha 0,56

> periodo di coltivazione 3 anni(t)

abbiamo il seguente mancato reddito:

$$45 \text{ qli} \times £ 300.000 \times 0,60 \times \text{ha } 0,56 \times t 3 = £ 13.680.000$$

e assumendo come valori di riferimento per la coltivazione del grano tenero:

> produzione media per ha di prodotto pronto alla commercializzazione 36

qli

> prezzo medio del prodotto venduto £ 25.000 qle

> spese di produzione 40% del valore vendibile

> superficie interessata ha 0,56

> periodo di coltivazione 2 anni(t)

abbiamo il seguente mancato reddito:

$$36 \text{ qli} \times £ 25.000 \times 0,40 \times \text{ha } 0,56 \times t 2 = £ 403.200$$

per un totale mancato reddito nei 5 anni pari a lire 13.680.000 + 403.200 =
= £ 14.083.200

Conclusioni Riepilogative

Il sig. Maurizio IANNACE è proprietario tra l'altro dei terreni indicati con numero di particelle 110, 116, 123, 175 e 212 al foglio 9 del Comune di San Leucio del Sannio come risulta dalla nota di trascrizione di vendita negli atti del fascicolo dell'attore e come verificato dalla dichiarazione di successione (Allegato E Fogli 80 a 85); egli afferma che l'Amministrazione Provinciale di Benevento in qualità di ente espropriante occupava in parte i predetti terreni e venendo meno al rispetto dei tempi e degli atti previsti dalla legge per il procedimento di espropriazione, configurandosi così il reato di occupazione, per il quale chiede al Tribunale di Benevento la condanna dell'Ente espropriante a pagare tutti i danni subiti e subendi dall'illecito.

Sulla base dei dati acquisiti durante le diverse fasi della presente C.T.U. si è potuto constatare che si tratta di occupazione illegittima e si è provveduto a calcolare le diverse indennità per il risarcimento dei danni scaturiti dall'azione illegittima così come schematicamente riportati:

> Indennità di espropriazione per il I° fondo (V ₁)	=	£	2.565.000
> Indennità di espropriazione per il II° fondo (V ₂)	=	£	68.780.000

➤ Indennità di espropriazione per il III° fondo (V ₃) =	£	13.050.000
➤ Indennità di espropriazione per il IV° fondo (V ₄) =	£	4.626.000
➤ Indennità di occupazione temporanea (I _{ot}) per tutti e quattro i fondi (V _T =V ₁ +V ₂ +V ₃ + V ₄) =	£	37.090.083
➤ Frutti pendenti per terreni espropriati		
▪ Coltivazioni erbacee =	£	2.395.575
▪ Coltivazioni arboree =	£	252.000
▪ Danni a colture arboree =	£	400.000
➤ Danni per mancato reddito su terreni da occupazione temporanea =	£	<u>14.083.200</u>
	TOTALE	£ 143.243.858

La somma di £ 143.243.858, risultante dalle varie indennità spettanti all'attore per essere rivalutata all'anno corrente e precisamente gli indici attualmente a disposizione dall'ISTAT si riferiscono a luglio 2001, deve essere scomposta in tre diverse somme in funzione dei tre momenti a cui si sono riferite le diverse indennità e cioè:

- una somma di £ 17.130.775 relativa ai Frutti pendenti ed ai danni per mancato reddito alla data della presa di possesso, cioè all'11 agosto 1979;

che dovranno essere calcolati al soddisfo risulta pari a £ 437.621.850 - £ 6.192.175 = £ 431.429.675 arrotondata a £ 431.429.675.

Col presente elaborato il sottoscritto C.T.U. ritiene di aver risposto ai quesiti dell'Ill.mo G.I. con la massima obiettività e si dichiara pronto a qualsivoglia chiarimento eventualmente necessario, chiedendo la liquidazione delle spese e delle competenze giusta la specifica.

Paupisi, 28 Settembre 2001

Il C.T.U.

dr. Agr. Angelo COLETTA

Si deposita unitamente alla presente i seguenti allegati:

ALLEGATO	DESCRIZIONE	FOGLIO	DATA	SUNTO	FOGLIO
A	Comunicazioni del Tribunale	1 a 2	21.03.00	Notifica nomina CTU	1
"	"	"	01.03.01	Notifica nomina CTU	2
B	Comunicazioni del CTU	3 a 31	26.04.01	Comunicazioni inizio operazioni peritali	3 a 5
"	"	"	26.04.01	3 ricevute di spedizione racc. a.r.	6 a 8
"	"	"	28.04.01	1 avvisi di ricevimento racc. a.r.	9
"	"	"	30.04.01	2 avvisi di ricevimento racc. a.r.	10 a 11
"	"	"	05.06.01	Convocazione prosiegua operazioni peritali	12 a 14
"	"	"	06.06.01	3 ricevute di spedizione racc. a.r.	15 a 17

ALLEGATO	DESCRIZIONE	FOGLIO	DATA	SUNTO	FOGLI
B	Comunicazioni del CTU	3 a 31	08.06.01	2 avvisi di ricevimento racc. a.r.	18 a 19
"	"	"	19.06.01	1 avviso di ricevimento racc. a.r.	20
"	"	"	19.06.01	Rinvio prosieguo operazioni peritali	21 a 23
"	"	"	19.06.01	3 ricevute di spedizione racc. a.r.	24 a 26
"	"	"	21.06.01	3 avvisi di ricevimento racc. a.r.	27 a 29
"	"	"	19.07.01	Richiesta di proroga deposito CTU	30
"	"	"	07.08.01	Richiesta Certificato destinazione urbanistica	31
C	Verbali	32 a 34	15.05.01	Verbale di incontro	32 a 33
"	"	"	05.07.01	Verbale di sopralluogo	34
D	Documenti Catastali	35 a 53	21.05.01	Visure catastali	35 a 41
"	"	"	21.05.01	Foglio di mappa	42
"	"	"	05.07.01	Frazionamento Mod. 51	43 a 45
"	"	"	05.07.01	Piano Grafico di esproprio	46 a 48
"	"	"	08.08.01	Certificato di destinazione urbanistica	49 a 52
"	"	"	10.08.01	Foglio di mappa	53
E	Documenti CTP	54 a 91	05.07.01	Delega	54
"	"	"	05.07.01	Copia CTU Leone contro Comune di San Leucio del Sannio	55 a 69
"	"	"	05.07.01	Copia CTU Leone contro Amm. Prov. di Benevento	70 a 79
"	"	"	05.07.01	Copia Dichiarazione di Successione	80 a 85
"	"	"	05.07.01	Verbale di presa di possesso e stato di consistenza	86 a 89
"	"	"	05.07.01	Ordinanze di pagamento	90 a 91

ALLEGATO	DESCRIZIONE	FOGLIO	DATA	SUNTO	FOGLI
F	Rilievo fotografico	92 a 105	05.07.01	Rilievo fotografico	92 a 105
G	Tavole Grafiche	106 a 109	04.09.01	Tavole Grafiche	106 a 109
H	Altri Documenti	110 a 138	09.08.01	Copia CTU Donato contro Amm. Prov. di Benevento	110 a 138
"	"	"	09.08.01	Copia Sentenza Donato contro Amm. Prov. di Benevento	120 a 128
"	"	"	09.08.01	Copia Sentenza Perrella contro Comune di San Leucio del Sannio	125 a 138

✓ Specifica delle spese e delle competenze

✓ Due copie complete della CTU per le rispettive parti

Paupisi, 28 Settembre 2001

Il C.T.U.

dr. Agr. Angelo COLETTA



PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N° 376/2 del 30.07.03

Oggetto: Giudizio Iannace Maurizio c/ Provincia – Sentenza Trib. BN n. 118/03- Liquidazione sorta capitale- Interessi legali e spese di giudizio-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2215/18/97

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con sentenza n. 118/03 il Trib. BN condannava questa Amministrazione al pagamento della somma di € 93.735,14 oltre interessi e competenze legali, a titolo di risarcimento per occupazione illegittima ed intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli occupati;
con delibera di C.P. n. 96 del 23.7.03 si procedeva al riconoscimento delle somme quali debiti fuori bilancio ai sensi della lett. a art. 194 decreto leg.vo 267/00, in virtù di rapporto SEP prot. n. 3498 dell'11.7.03, con relativi allegati, documentazione che viene allegata alla presente determina;
vista la nota prot. 1595 del 18.3.03 del Settore Avvocatura;
visto l'allegato F alla predetta delibera di C.P. n. 96/03
ritenuto necessario provvedere al pagamento della predetta somma attesa l'esecutività della sentenza in premessa, ad evitare avvio di azione esecutiva in danno dell'Ente.

DETERMINA:

Liquidare e pagare la somma di € 94.410,96 a titolo di sorta capitale ed interessi legali in favore di Iannace Maurizio C.F. NNCMRZ62A08A783W elettivamente domiciliato in Telesse alla Via Roma n. 53 presso lo studio dell'Avv. Antonio Aceto;

liquidare e pagare la somma di € 10,052,71 di cui € 114,70 per CPA e € 1.169,95 per IVA in favore dell'Avv. Antonio Aceto, quale procuratore distrattario, C.F. CTANTN42H12A265T con studio in Telesse alla Via Roma n. 53;

imputare la relativa spesa al cap. 12924/R/97 come da impegno di cui alla delibera di C.P. n. 96/03;

Trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanze e Controllo Economico per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL DIRIGENTE SEP
(Dott.Ing.Valentino Melillo)

Il Dirigente dell'Avvocatura
(AVV.Vincenzo Catalano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

~~CAP.~~ _____ PROGR.N. _____

**Visto: PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 6 comma 11, L. 127/97)**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

18041-470 2
COD. CRED. _____ LIQ.N. 8325 - 8327

F 1 REG. 2002
DEL _____

UFFICIO LIQUIDAZIONI
18041-470 2

**Visto IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio Muollo)**

MANDATO DI PAGAMENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO

MANDATO DI PAGAMENTO N. 08035	
ES. 02	GESTIONE 12924 000
TIT.	CAP. ART.

BANCA POPOLARE DI NOVARA

PAGHERÀ LA SOMMA DI

TESORIERE DELL'ENTE

URO 10.052,71

DIECIMILACINQUANTADUE/71

IRE

A: ACETO ANTONIO C.F. CTANTN42H12A2G5T
 AVVOCATO - VIA ROMA - TELESE TERME
 VIA ROMA 53 TELESE TERME BN NATO :12/06/1942

A: AMOROSI ^{BN} **OGGETTO DEL PAGAMENTO**
 LIQ. SPESE LEGALI GIUD. TANNACE MAURIZIO C/PROV. SENT. N. 118/2003
 DEL TRIB. DI BN

FIRMA DI QUIETANZA

È SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLA REVERSALE N.

RIT. ACC. DEL. 03890 IMPORTO 1.147,00

SOMMA DA PAGARSI
 LORDO 10.052,71
 RITEN. 1.147,00=
 NETTO 8.905,71

IL RESPONSABILE

DEL 30/07/2003

ANNOTAZIONI E VISTI DEL TESORIERE

PROVVEDIMENTO N. 00096 DEL 23/07/2003 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
 PROVVEDIMENTO N. DEL ES.

RIFERIMENTO AL BILANCIO		MANDATO		PROGRESSIVO MANDATI	STANZIAMENTO	DISPONIBILITÀ	BILANCIO
COD. BILANC.	2060102 00	NUMERO	IMPORTO				
		05	52,71	05/07/2003	,00	0,00	COMPETENZA
				132.670,55	422.634,56	289.964,01	RESIDUI

SSEGNO CIRCOLARE

SENTE BOLLO
 DATA IMMISSIONE 05/08/2003 DATA SCADENZA 05/08/200

VISTO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO

BANCA POPOLARE DI NOVARA

PAGHERÀ LA SOMMA DI

NOVANTAQUATTROMILAQUATTROCENTODIECI/96

ENTE

IL TESORIERE DELL'ENTE

EURO 94.410,96
LIRE

MANDATO DI PAGAMENTO N. 08034		
ES. 02	GESTIONE 12924	ART. 600
TIT.	CAP.	ART.

A: IANNACE MAURIZIO, ELETTIV. DOMIC. C/O STUDIO AVV.TO ANTONIO ACETO VIA ROMA, 53 TELESE BN C.F. NNUNRZG2A08A783W

OGGETTO DEL PAGAMENTO

FIRMA DI QUIETANZA

LIQ. SORTA CAPITALE INTERESSI E SPESE GIUD. SENT. TRIB. DI BR. N. 118/2 003

SOMMA DA PAGARSI

È SUBORDINATO ALL'INCASSO DELLA REVERSALE N.

DEL

IMPORTO

LORDO 94.410,96-
RITEN. ,00=
NETTO 94.410,96

IL RESPONSABILE

DEL 30/07/2003

ANNOTAZIONI E VISTI DEL TESORIERE

PROVVEDIMENTO

N.

PROVVEDIMENTO N.

00096

DEL

23/07/2003

ES.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

RIFERIMENTO AL BILANCIO

MANDATO

PROGRESSIVO MANDATI

STANZIAMENTO

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

COD.BILANC. 2060102 00 NUMERO 08094 IMPORTO 94.410,96 DATA 05/08/2003

,00

,00

0,00

COMPETENZA

122.617,84

422.634,56

300.016,72

RESIDUI

PAGAMENTO CONTANTI

SENTE BOLLO

ATA IMMISSIONE 05/08/2003 DATA SCADENZA 05/08/200

VISTO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

**IMMEDIATA ESECUTIVITA'**N. 96 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**Seduta del 23 LUGLIO 2003****Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. – PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilatre addi VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 22649 del 15.07.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**e dai seguenti Consiglieri:**

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. GIALLONARDO Pietro
4. BORRELLI Mario	16. LAMPARELLI Giuseppe
5. BOSCO Egidio	17. LOMBARDI Paolo
6. BOZZI Giovanni	18. MARCASCIANO Gianfranco
7. CALZONE Antonio	19. MAROTTA Mario
8. CAPOCEFALO Spartico	20. MORTARUOLO Domenico
9. CRETA Giuseppe	21. NAPOLITANO Stefano
10. DE CIANNI Teodoro	22. POZZUTO Angelo
11. DE GENNARO Giovanni	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA****Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.****Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 - 13 - 17****Sono presenti i Revisori dei Conti CAVUOTO****Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, SPATAFORA, VALENTINO****Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.**

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta, On. Carmine NARDONE, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, ne illustra brevemente il contenuto.

Interviene il Consigliere GAGLIARDI il quale propone che venga inserito nel dispositivo quanto proposto dalla IV Commissione Consiliare del cui verbale, allegato sotto il n. 2), ne dà lettura.

Ai rilievi ed alle osservazioni sollevate dal Consigliere MARCASCIANO, replicano l'Assessore alle Finanze Carmine VALENTINO, il Dr. Sergio Muollo, Dirigente del Settore Finanza e Controllo dell'Ente e l'Avv. Vincenzo CATALANO, Dirigente dell'Avvocatura Provinciale.

Il tutto é riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri DE GENNARO e CRETA, per cui i Consiglieri presenti sono 18.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta in oggetto in uno con la integrazione proposta dal Consigliere GAGLIARDI.

Interviene il Consigliere RUBANO, per dichiarazione di voto, preannunciando l'astensione del gruppo FI, atteso che l'argomento afferisce alla gestione della passata legislatura di cui non facevano parte.

Eseguita la votazione, presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente) astenuti 6 (BARRICELLA, RUBANO, NAPOLITANO, DE CIANNI, DI MARIA, MARCASCIANO) favorevoli 13 (12 Consiglieri + Presidente) la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli.

Il Presidente propone di dare alla delibera testé approvata la immediata esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione: presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente) astenuti 6 (BARRICELLA, RUBANO, NAPOLITANO, DE CIANNI, DI MARIA, MARCASCIANO) favorevoli 13 (12 Consiglieri + Presidente).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni;
- Visto i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni singolo titolo esecutivo sopra descritto, per complessivi € 540.077,96 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lett. a), comma 1), dell'art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000.
2. PROVVEDERE alla copertura della spesa per € 368.384,58 con imputazione sul cap. n. 12924/R/97 e per € 171.693,38 con imputazione sul cap. n. 3833 del bilancio 2003.
3. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza, ivi compreso la rivalsa delle somme dovute dai condebitori solidali.
4. DARE atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del CPC.
5. DARE atto dell'integrazione apportata con l'approvazione e la votazione di quanto proposto dalla IV Commissione Consiliare di cui al verbale allegato sotto il n.2).
6. DARE alla presente immediata esecutività.

Si dà atto che sono entrati in sala i Consigliere CRETA e DE GENNARO, per cui i Consiglieri presenti sono 20.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 190

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 28 LUG. 2003

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

La suetesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 LUG. 2003 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li _____



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
SETTORE AVVOCATURA

Col P. oropallo

SEGRETERIA

Prot. n° 3498 /S.E.P. dell'11/07/2003

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI.-

Premesso che :

- Sono state notificate a questo Ente le sottoelencate sentenze :

A Sentenza n. 833/03 del Tribunale di Benevento - OROPALLO Carmine c/Provincia di Benevento + 2, notificata a questo Ente in data 7/05/03 e pervenuta al Settore Edilizia e Patrimonio in allegato alla nota dell'U.L. dell'Ente prot. n. 2827 del 3/06/2003 .

Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 30/09/1989, questo Ente è stato condannato in solido con la Ditta RU.PA. s.n.c., al pagamento in favore del Sig. OROPALLO Carmine nato a Moiano il 21/01/1948 ed ivi residente alla Via S. Vito n. 3, a titolo di risarcimento danni, descritti in sentenza, della somma complessiva, già ridotta, di € 32.265,33, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, sempre in favore del Sig. Oropallo Carmine, in complessivi € 3.336,30, comprensive del costo della C.T.U. . diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e C.N.A.P.A. come per legge .

Dal calcolo della rivalutazione della somma dovuta e degli interessi legali, alla data del 31/7/03, (All. A1) e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (All. A2), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 104.771,24 così distinto :

- Per sorta capitale	€	32.265,33	
- Per rivalutazione monetaria dal 30/9/89 al 31/7/03	€	19.932,59	
- Per interessi legali dal 30/9/89 al 31/7/03	€	<u>46.872,30</u>	
		Sommano	€ 99.070,22
- Spese e competenze legali :			€ <u>5.701,02</u>
		Totale	€ 104.771,24

In esito al pagamento al creditore precedente, si provvederà alla rivalsa nei confronti del debitore RU.PA. s.r.l., del 50% delle somme erogate.

B Sentenza n. 851/02 del Tribunale di Benevento - BARONE Felicida c/Provincia di Benevento, notificata a questo Ente in data 17/03/2003, pervenuta al Settore Edilizia e Patrimonio in allegato alla nota dell'U.L. dell'Ente prot. n. 1787 del 26/03/2003 .

Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 4/01/1989, questo Ente è stato condannato, per illegittima occupazione di terreno per la costruzione della S.P. Macabei - S.P. Ceppaloni SS 88, al pagamento in favore della Sig.ra BARONE Felicida, della somma di € 6.015,17, oltre interessi dalla notifica dell'atto di citazione fino al saldo, nonché al pagamento, in favore della medesima con attribuzione all'Avvocato Antonio ACETO, quale anticipatario, delle spese processuali in € 5.472,89, compreso spese per C.T.U. , diritti ed onorario, oltre IVA e C.P.A. -

Dal calcolo degli interessi, a decorrere dal 4/01/1989, di notifica dell'atto di citazione, a tutto il 31/07/03, (All. B1) e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (All. B2), l'importo è pari a complessivi € 18.594,21 così distinto:

-	Per sorta capitale	€	6.015,17		
-	Per interessi legali dal 4/1/89 al 31/7/03	€	<u>5.623,11</u>		
			Sommano	€	11.638,28
-	Spese processuali:			€	<u>6.955,93</u>
			Totale	€	18.594,21

C Sentenza n. 389/03 del Tribunale di Benevento – TEDESCO Maria + 1 c/Provincia di Benevento, notificata a questo Ente in data 19/03/2003, prevenuta al Settore Edilizia e Patrimonio in allegato alla nota dell'U.L. dell'Ente prot. n. 1787 del 26/03/2003.

Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato l'1/12/1997, questo Ente è stato condannato al risarcimento dei danni alla proprietà (piazzale e fabbricato) della Sig.ra TEDESCO Maria, per invasione di acqua e terra dalla S.P. (alla Via Tora di Torrecuso) ed al pagamento, a favore della medesima Sig.ra TEDESCO Maria, della somma di € 1.959,82, oltre interessi al tasso medio equitativo del 2,39% dal 26/7/97 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario del 10%, IVA e C.P.A. –

Dal calcolo degli interessi a decorrere dal 26/07/1997 al 31/07/03 (All. C1), e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (All. C2), l'importo dovuto è pari a complessivi € 5.246,72 così distinto:

-	Per sorta capitale	€	1.959,82		
-	Per interessi al tasso medio del 2,39% del 26/7/97 al 31/07/03	€	<u>282,06</u>		
			Sommano	€	2.241,88
-	Spese processuali:			€	<u>3.004,84</u>
			Totale	€	5.246,72

D Sentenza n. 906/01 del Tribunale di Benevento e pedissequo atto di precetto– LONGO Antonio c/Provincia di Benevento, notificati a questo Ente in data 25/11/2002.

Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato l'11/11/1980, questo Ente è stato condannato al risarcimento dei danni per perdita di proprietà per l'occupazione, dal 1972, di mq. 6.800 di terreno di proprietà del Sig. LONGO Antonio nella realizzazione del raccordo stradale Pontelandolfo-Superstrada del fondo Valle Tammaro, al pagamento, in favore del Sig. LONGO Antonio, della somma di € 7.133,82 (€ 13.813.010), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 1972 ed interessi sulla somma rivalutata al tasso del 6% annuo con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al procuratore del Longo, avv. Teseo Rabuano, liquidate in complessivi € 3.221,40 (€ 6.237.500), oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA come per legge.

Dal calcolo della rivalutazione della somma stabilita in sentenza e degli interessi al tasso del 6% annuo dal 1972 al 31/07/03 (All. D1), nonché dal dettaglio delle spese processuali, (All. D2), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 194.289,79 così distinto:

-	Per sorta capitale – rivalutata dal 1972 al 31/7/03	€	91.509,80		
-	Per interessi al tasso del 6% annuo dal 1/10/1972 al 31/7/03	€	<u>90.465,83</u>		
			Sommano	€	181.975,63
-	Spese processuali:			€	<u>12.314,16</u>
			Totale	€	194.289,79

E Sentenza n. 2036 /01 della Corte di Appello di NAPOLI – Sez. 1 Civile – MAIO Americo c/Provincia di Benevento, notificata a questo Ente in data 12/03/03.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto notificato il 7/08/1989, con il quale il Sig. MAIO Americo, proprietario di un fondo sito in S. Leucio del S., alla C/da Marcello, citava in giudizio questo Ente in quanto nel 1972 l'A.P. aveva occupato parte del proprio fondo per la realizzazione della S.P. collegante la Fraz. Maccabei con la SS. 88, provocando la irreversibile destinazione del suolo, procedendo alla corresponsione di un acconto, senza provvedere al saldo.

Pertanto il Sig. MAIO richiedeva la condanna di questo Ente al risarcimento del danno subito, comprendente il valore venale del terreno irreversibilmente occupato, la diminuzione del valore del residuo fondo ed ogni altro danno ed indennizzo, ivi compreso quello da svalutazione monetaria, interessi legali e refusione delle spese del giudizio.

La Corte di Appello di Napoli, con la richiamata sentenza, ha condannato questo Ente al pagamento in favore del Sig. MAIO Americo della somma di € 5.975,41 (€ 11.570.000), oltre interessi legali dall'11/8/84 su € 2.914,70 (€ 5.643.640) e dalla data di pubblicazione della sentenza (06/07/01) su € 3.060,71 (€ 5.926.360).

Questo Ente è stato inoltre condannato al rimborso in favore dell'avv. Aceto Antonio delle spese dallo stesso anticipate, liquidate in € 2.071,51 (€ 4.011.000), per spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali al 10%.-

Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza (All. E1) e dal dettaglio delle spese processuali (All. E2) l'importo complessivo dovuto è pari ad € 17.224,59 così distinto :

-	Per sorta capitale	€	5.975,41
-	Per interessi su € 2.914,70 dall'11/8/84 al 31/7/03	€	3.366,76
-	Per interessi su € 3.060,71 dal 06/7/01 al 31/7/03	€	<u>197,98</u>
	Somma	€	9.540,15
-	Spese processuali : Sentenza 1° grado 367/98	€	4.324,09
	Sentenza Corte d'Appello	€	<u>3.360,35</u>
	Totale	€	17.224,59

F Sentenza n. 118/03 del Tribunale di Benevento – IANNACE Maurizio c/Provincia di Benevento , notificata a questo Ente in data 19/02/03 .

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione del 18/08/1989, con il quale il Sig. IANNACE Maurizio, proprietario del fondo nel Comune di S. Leucio in catasto al F. 9 , p.lle 123,175,110,116 e 212, citava in giudizio questo Ente in quanto nel 1979 l'A.P. aveva occupato parte del predetto fondo per la costruzione della nuova strada provinciale Frazione Maccabei – Ceppaloni.

Con il medesimo atto di citazione veniva altresì precisato che sebbene fosse stato corrisposto al Sig. Iannace un acconto nel 1985, non era mai stato versato il saldo e che erano derivati danni dovuti alla illegittima occupazione per cui chiedeva il riconoscimento di abusiva occupazione del terreno e la condanna della Provincia per la irreversibile modifica dello stato dei luoghi.

A conclusione del giudizio, con la richiamata sentenza n. 118/03, il Tribunale di Benevento, ha accolto la domanda del Iannace ed ha dichiarato illegittima l'occupazione del terreno da parte della Provincia con conseguenziale acquisizione dello stesso per irreversibile destinazione del medesimo a pubblica utilità.

Pertanto questo Ente è stato condannato a pagare in favore del Sig. IANNACE Maurizio la complessiva somma di € 93.735,14 – meno gli acconti - e la residua somma, già rapportata all'attualità, sarà gravata degli interessi legali dalla sentenza, emessa il 1/10/2002, al soddisfo.

Inoltre questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Iannace Maurizio per la complessiva somma di € 5.371,15, comprensiva di spese, competenze, onorario oltre IVA e C.P.A., somma già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F., da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore, avv. Antonio Aceto, che si è dichiarato antistatario.

Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza, avendo accertato che gli acconti corrisposti ammontano a complessivi € 1.625,66 (All. F1) e dal dettaglio delle spese processuali (All. F2), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 104.463,67 così distinto :

-	Per sorta capitale	€	93.735,14		
-	A detrarre acconti corrisposti	€	<u>1.625,66</u>	€	92.109,48
-	Per interessi legali dal 1/10/02 al 31/7/03			€	<u>2.301,48</u>
			Sommano	€	94.410,96
-	Spese processuali			€	<u>10.052,71</u>
	Totale	€		€	104.463,67

G Sentenza n. 398/03 del Tribunale di Benevento e pedissequo atto di precetto – MASTRANTUONO Antonio e DI BRINO Angela Maria c/Provincia di Benevento , notificati a questo Ente in data 6/03/03.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 5/02/1983, con il quale il Sig. Mastrantuono Antonio e Di Brino Angela Maria, proprietari di 2 appezzamenti di terreno in Morcone riportati in catasto al Foglio 26, particelle n. 170 e 178, citavano in giudizio questo Ente in quanto per la costruzione della strada Sud Matese, aveva occupato mq. 1550 di tali terreni senza seguire la procedura espropriativa, chiedendo la dichiarazione di illegittimità della occupazione stessa ed il pagamento dei danni subiti.

Con tale sentenza il Tribunale di Benevento :

- dichiara illegittima l'occupazione del suolo di proprietà degli istanti nella consistenza descritta nella C.T.U. e, per l'effetto, condanna questo Ente al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma già rivalutata di € 8.351,10 (€ 16.170.000) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna questo Ente al pagamento delle spese processuali e di consulenza sostenute dagli attori che liquida in complessivi € 3.373,49 per spese , diritti ed onorari , oltre il 10% per spese generali, IVA e C.P.A., con attribuzione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. all'avv. Mario Mongillo per avere dichiarato di averne fatto anticipo.

Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza (All. G1) e dal dettaglio delle spese processuali (All. G2), l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 23.156,25 così distinto :

-	Per sorta capitale	€	8.351,10		
-	Per interessi legali dal 5/02/83 al 31/7/03	€	<u>10.277,80</u>		
			Sommano	€	18.628,90
-	Spese processuali			€	<u>4.527,35</u>
	Totale	€		€	23.156,25

H Sentenza n. 8/03 del Tribunale di Benevento ed atto di precetto – CONTE Vincenzo c/Provincia di Benevento , notificata a questo Ente in data 14/04/03 .

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato l'8/11/1989 con il quale il Sig. Conte dichiarava di essere proprietario di un fondo rustico sito in Paupisi alla Località Pagani, a valle della strada provinciale Paupisi – Solopaca e che tale fondo era stato invaso dalle acque provenienti dalla suddetta provinciale a causa della mancata regimazione delle acque stesse per cui citava in giudizio questo Ente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Con la richiamata sentenza 8/03 il Tribunale di Benevento :

- ha condannato questo Ente a pagare in favore del Sig. Conte Vincenzo , quale risarcimento danni la somma di € 774,68, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

- ha condannato questo Ente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Sig. Conte liquidandole in complessivi € 1.341,86, per spese, diritti ed onorario, oltre il 10% per spese generali, IVA e C.P.A., con attribuzione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. all'avv. Michele D'Occhio per averne fatto anticipo;
 - ha altresì condannato questo Ente al pagamento delle spese di consulenza sostenute dall'attore, liquidate, in via equitativa, in € 774,68.-
- Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali (All. H1 e H2), l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 4.595,34 così distinto :

- Per sorta capitale	€	774,68		
- Per interessi legali dall'8/11/89 al 31/7/03	€	<u>691,50</u>		
	Sommano	€	1.466,18	
- Spese processuali	€	2.540,48		
		€	<u>588,68</u>	
	Totale	€	4.595,34	

I Sentenza n. 9/03 del Tribunale di Benevento ed atto di precetto - CARUSO Filippo c/Provincia di Benevento, notificata a questo Ente in data 14/04/03.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato l'8/11/1989, con il quale il Sig. Caruso Filippo, dichiarava di essere proprietario di un fondo rustico sito in Paupisi alla Località Pagani, a valle della strada provinciale Paupisi - Solopaca e che tale fondo era stato invaso dalle acque provenienti dalla suddetta provinciale a causa della mancata regimazione delle acque stesse per cui citava in giudizio questo Ente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Con la richiamata sentenza 9/03 il Tribunale di Benevento :

- ha condannato questo Ente a pagare in favore del Sig. Caruso Filippo, quale risarcimento danni la somma di € 1.807,59, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- ha condannato questo Ente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Sig. Caruso liquidandole in complessivi € 1.639,06, per spese, diritti ed onorario, oltre il 10% per spese generali, IVA e C.P.A., con attribuzione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. all'avv. Michele D'Occhio per averne fatto anticipo;
- ha altresì condannato questo Ente al pagamento delle spese di consulenza sostenute dall'attore, liquidate, in via equitativa, in € 774,68.-

Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali (All. I1 e I2), l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 6.953,45 così distinto :

- Per sorta capitale	€	1.807,59		
- Per interessi legali dall'8/11/89 al 31/7/03	€	<u>1.613,51</u>		
	Sommano	€	3.421,10	
- Spese processuali	€	2.943,67		
		€	<u>588,68</u>	
	Totale	€	6.953,45	

L Sentenza n. 396/03 del Tribunale di Benevento - CERULO Raffaele c/Provincia di Benevento, notificata a questo Ente in data 16/04/03.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso dal Sig. Cerulo Raffaele che otteneva decreto ingiuntivo n. 588/97, reso in data 14/04/97, con il quale veniva ingiunto a questo Ente il pagamento a favore del Cerulo della somma di £. 67.359.999 oltre interessi legali e spese, in virtù di cessione di credito effettuata dall'Impresa Cerulo Giuseppe in persona del suo legale rappresentante p.t. con atto per Notar Iannella rep. 170505 del 4/05/87.-

Avverso tale provvedimento questo Ente, con atto di citazione del 3/06/97, proponeva opposizione.

Con la sentenza richiamata 396/03, definitivamente pronunziandosi, il Tribunale di Benevento :

- ha accolto parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/97, proposta da questo Ente con l'atto di citazione notificato il 3/06/97 e per l'effetto
 - o condanna la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 4.371,08 (£. 8.463.609), oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore di Cerulo Raffaele, titolare della omonima ditta;
 - o "dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio."

Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza (All. L1) e dal dettaglio delle spese processuali relative al Decreto Ingiuntivo (All. L2), con l'attribuzione di queste ultime all'avv. Fernando Scaramozza per anticipazione fattane, l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 6.151,97 così distinto :

- Per sorta capitale	€	4.371,08		
- Per interessi legali dal 14/04/97 al 31/7/03	€	<u>955,17</u>		
	Sommano	€	5.326,25	
- Spese processuali	€	<u>825,72</u>		
	Totale	€	6.151,97	

M Sentenza n. 408/98 del Tribunale di Benevento – e n. 1053/2000 della Corte di Appello di Napoli - MAIO Crescenzo c/Provincia di Benevento, notificata a questo Ente in data 28/04/03.

Tale sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1053/2000 è relativa al contenzioso promosso ad origine con atto di citazione notificato a questo Ente il 7/06/1989 con il quale il Sig. Maio Crescenzo, nella qualità di proprietario di un fondo sito in Ceppaloni, in catasto alla partita 1615, foglio n. 13, particella n. 164 e alla partita n. 7373, foglio 13, particella n. 180, citava in giudizio questo Ente per avere occupato, nel 1979, parte di detto fondo per la costruzione della strada provinciale collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni – SS.88, realizzando tale strada e provocando la irreversibile destinazione del suolo all'opera pubblica.-

Per tali motivi il Maio conveniva in giudizio questo Ente dinanzi al Tribunale di Benevento per la dichiarazione dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno in questione da parte della Provincia per effetto della sua irreversibile destinazione all'opera realizzata, la condanna della stessa al risarcimento del danno subito e subendo, comprendente il valore venale del terreno occupato, la diminuzione del valore del residuo fondo ed ogni altro danno ed indennizzo, ivi compreso quello da svalutazione monetaria, con gli interessi legali e la refusione delle spese del procedimento.

Con la definitiva sentenza della Corte di Appello di Napoli 1053/2000, la stessa, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da Maio Crescenzo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento n. 408/98:

1. condanna questo Ente a pagare al Maio, a titolo di risarcimento danni per l'irreversibile trasformazione del fondo di cui all'atto di citazione, la somma di € 2.245,78 (£. 4.348.440), altre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT fino alla data della medesima sentenza 1053/2000, a decorrere dall'11/9/84 ed oltre interessi legali fino al saldo effettivo sulla somma di € 2.245,78 (£. 4.348.440) rivalutata anno per anno a decorrere dall'11/9/84 ;
2. determina l'indennità di occupazione legittima in € 483,92 (£. 937.000);
3. per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento a depositare presso la Cassa DD.PP. il predetto importo oltre interessi legali sulle singole annualità dalle rispettive scadenze, a partire dalla prima dell'11/09/1980;
4. condanna l'Ente Provincia al pagamento delle spese sostenute dal Maio nel presente grado di giudizio, che liquida in € 1.652,66 (£. 3.200.000), di cui € 929,62 (£. 1.800.000) per onorari ed € 413,17 (£.

800.000) per diritti, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 10% che attribuisce all'avv. Antonio Aceto. -

Dal calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria, come disposto in sentenza (All. M1) e dal dettaglio delle spese processuali (All. M2), l'importo complessivo dovuto è pari a € 16.481,33, di cui € 8.847,89 al Sig. Maio Crescenzo, € 6.495,75 all'avv. Antonio Aceto ed € 1.137,69 (comprensivi di interessi) da depositare alla Cassa DD.PP., come di seguito riepilogati:

SOMME SPETTANTI AL SIG. MAIO CRESCENZO:

- Per sorta capitale	€	2.245,78	(£. 4.348.440)
- Rivalutazione monetaria dall'11/9/84 al 29/03/2000	€	2.283,44	(£. 4.421.350)
- Per interessi legali dall'11/09/84 al 31/7/03, sulla somma rivalutata anno per anno	€	<u>4.318,67</u>	
	Sommano	€	8.847,89

SPESE PROCESSUALI (spettanti avv. Antonio Aceto)

- spese liquidate in 1° grado	€	3.294,64	
- spese successive alla sentenza di 1° grado	€	606,17	
- spese liquidate in 2° grado	€	2.117,80	
- spese successive alla sentenza di 2° grado	€	<u>477,14</u>	
	Sommano	€	6.495,75

SOMME DA DEPOSITARE ALLA CASSA DD.PP.
A TITOLO DI OCCUPAZIONE LEGGITIMA:

- sorta capitale	€	483,92	
- interessi legali a decorrere dall'11/09/80 al 31/7/03,	€	<u>653,77</u>	
	Sommano	€	<u>1.137,69</u>
	Totale	€	16.481,33

In riferimento al punto 1 del dispositivo della sentenza, questo Ente dovrà pagare la somma di € 8.847,89, comprensiva di sorta capitale, rivalutazione ed interessi come innanzi specificato a titolo di risarcimento danni all'attore MAIO Crescenzo.

In esecuzione dei punti 2) e 3) della sentenza in esame l'A.P. è tenuta al deposito presso la Cassa DD.PP. della somma complessiva di € 1.137,69 riconosciuta a titolo di indennità di occupazione legittima.-

N Decreto ingiuntivo Pretura di Benevento n. 195/97, notificato a questo Ente in data 30/5/97, con il quale veniva ingiunto alla Provincia di Benevento il pagamento a favore delle "OFFICINE MECCANICHE SANNITE s.r.l." per fornitura e posa in opera di attrezzature a corredo del Palasannio di Benevento, della somma di € 5.162,50 (£. 9.996.000) oltre interessi legali a decorrere dal 10/5/92, nonché spese, diritti ed onorari derivanti dal giudizio, liquidati in complessivi € 505,61 (£. 979.000) e successive, oltre rimborso forfetario del 10% sui diritti ed onorari, IVA e C.P.A.-

Vista la nota dell'Ufficio Legale dell'Ente prot. n. 1500 del 13/3/03, dallo sviluppo del calcolo degli interessi legali, a decorrere dal 10/5/1992 al 31/7/03 (All. N1), l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 8.764,37 così distinto :

- Per sorta capitale	€	5.162,50
- Per interessi legali dal 10/05/92 al 31/7/03	€	<u>3.601,87</u>
Somma	€	8.764,37

Per quanto attiene le spese legali dovute, attesa l'esecutorietà del Decreto ingiuntivo in questione, le stesse sono già state liquidate dal Settore Avvocatura con determina n. 178/1 dell'8/04/2003 in esito a richiesta della curatela fallimentare.

- Decreto ingiuntivo Tribunale di Napoli n. 3193/99 e sentenza Tribunale di Napoli n. 13629/01, notificata presso lo studio dell'avv. nominato da questo Ente, Luigi Imperlino da Napoli, in data 26/02/03.-
Tale sentenza è relativa al giudizio promosso con ricorso per D.I. depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli in data 4/11/99, con il quale la curatela del fallimento della OFFSET MERIDIONALE s.r.l. assumeva di essere creditrice dell'importo di € 2.465,44 (€ 4.773.765) nei confronti di questo Ente, in quanto, editrice del quotidiano "Il Giornale di Napoli", la Società fallita aveva pubblicato sul numero edito il 12/03/1990, con avviso di gara relativo all'espletamento di un appalto per la fornitura di un sistema informatico di gestione dei servizi di contabilità finanziaria, in esecuzione di richiesta scritta formulata con nota del 7/03/1990.

Oltre al credito derivante dalla prestazione, fatturata per un importo di €. 4.773.765, la OFFSET vantava poi verso la Provincia altro credito di € 103,29 (€. 200.000) derivante dalla vendita di 200 copie del quotidiano.

Per tali motivazioni l'istante chiedeva di ingiungersi alla Provincia di Benevento il pagamento di complessivi € 2.465,44 (€. 4.773.765) oltre interessi legali con decorrenza dal 12/03/1990 sul corrispettivo dovuto per la pubblicazione dell'avviso di gara e dal 23/01/89 sul corrispettivo dovuto per la vendita dei giornali. A seguito di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo proposta da questo Ente, con la sentenza 13629/01, il Tribunale di Napoli - 2° sezione civile- definitivamente pronunciando sulla causa :

- Dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da questo Ente;
- Dichiarò per l'effetto, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo 3193/99 ;
- Dichiarò interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;

Il dispositivo del richiamato decreto ingiuntivo 3193/99, stabiliva :

○ Il pagamento a favore della curatela del fallimento della OFFSET Meridionale s.r.l., in persona del curatore avv. Gennaro Stradolini, della somma di € 2.465,44 (€. 4.773.765), oltre interessi dal 13/03/1990, nonché € 82,27 (€. 159.300) per spese vive del procedimento, € 202,45 (€. 329.000) per diritti ed € 103,29 (€. 200.000) per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, sulle competenze.

Dal calcolo degli interessi (All. O1) e dal dettaglio delle spese processuali (All. O2), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 5.272,79 così distinto :

- Per sorta capitale	€	2.465,44
- Per interessi legali dal 13/03/90 al 31/7/03	€	<u>2.158,51</u>
Somma	€	4.623,95
- Spese processuali	€	<u>648,84</u>
Totale	€	5.272,79

P Sentenza n. 2025/02 della Corte di Appello di Napoli notificata a questo Ente in data 28/04/03 - ACETO Vittorio e MASSARO Rosa c/Provincia di Benevento.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con citazione del 13/10/1989, con il quale i Sigg.ri Aceto Vittorio e Massaro Rosa esponevano che il fondo di cui erano proprietari, sito in Melizzano alla contrada Acquaviva, di circa 7 ettari, era stato invaso, a seguito di abbondanti piogge verificatesi nel mese di Luglio 1989, da detriti e ciottoli provenienti dalla strada provinciale a causa della mancata manutenzione delle cunette da parte dell'amministrazione proprietaria della strada stessa.

Assumendo di aver subito i danni di cui all'accertamento tecnico preventivo precedentemente espletato, gli attori convenivano l'A.P. dinanzi al Tribunale di Benevento per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni che sarebbero stati accertati a seguito di C.T.U.-

Con altra citazione del 30/10/1990 i medesimi Aceto - Massaro, lamentando danni ulteriori per effetto delle piogge del mese di Ottobre, convenivano dinanzi allo stesso Tribunale l'Amministrazione Provinciale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ulteriori.-

Questo Ente si costituiva contestando la fondatezza della domanda.

Con sentenza n. 286/98 del 16/04/1998, il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda, condannava questo Ente al pagamento delle somme di £. 1.306.700 (£ 674,85), per i danni verificatisi nel luglio 89, e di £. 4.525.000 (£ 2.336,97) per i danni verificatisi nell'Ottobre 90, somme da valutare sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal 10/4/90 e dal 7/10/95, oltre interessi al tasso medio annuo del 5% a decorrere dalla data del verificarsi degli eventi dannosi.

Inoltre con la detta sentenza 286/98 questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidandole in complessivi £ 5.440,39 (£ 10.534.066), di cui £ 2.031,78 (£ 3.934.066) per spese, ivi comprese quelle di C.T.U., £ 1.342,79 (£ 2.600.000) per diritti, £ 2.065,83 (£ 4.000.000) per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Aceto Antonio antistatario ex art. 93 c.p.c.-

Contestualmente alla predetta sentenza n. 286/98, in data 30.04.98, fu notificato a questo Ente atto di precetto da parte dell'Avv. Aceto.

Avverso tale sentenza hanno interposto appello gli Aceto-Massarò con atto del 7/05/98 ed ha resistito questo Ente che ha a sua volta proposto appello incidentale.

Con la sentenza della Corte di Appello di Napoli 2025/2002 del 14/06/2002:

- è stato accolto l'appello principale e per l'effetto è stato condannato questo Ente a corrispondere agli Aceto-Massarò la somma ulteriore di £ 3.943,26 (£ 7.635.215) in luogo di quella di £ 674,85 (£ 1.306.700)

Indicata nella sentenza impugnata;

- è stato condannato questo Ente a corrispondere a titolo di rimborso delle spese di consulenza la somma di £ 1.940,64 (£ 3.757.600) oltre IVA sostituendo la predetta somma a quella indicata nella sentenza appellata in £ 2.031,78 (£ 3.934.066), fatta salva la differenza dovuta per spese borsuali;

- è stata condannata la Provincia al pagamento delle spese del grado in favore degli ACETO-MASSARO, che liquida in £ 367,72 per esborsi, 800 per diritti e 1291 per onorari con attribuzione all'avv. Aceto anticipatorio.

Dal calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi come disposto in sentenza (All. P1) e dal dettaglio delle spese processuali (All.P2), l'importo complessivo dovuto è pari ad £ 24.112,24, così distinto:

- per sorta capitale danni Luglio 1989	£ 3.943,26	
- per rivalutazione monetaria (10/04/90-Luglio 2003)	£ 2.123,20	
- per interessi legali dal Luglio 89 al 31/07/2003	£ 2.779,19	
	Sommano	£ 8.845,65
- per sorta capitale danni Ottobre 1990	£ 2.336,97	
- per rivalutazione monetaria (7/10/95-Luglio 2003)	£ 465,99	
- per interessi legali dall'1/10/90 al 31/07/2003	£ 1.500,46	
	Sommano	£ 4.303,42
- per spese processuali 1° grado	£ 5.219,84	
- per spese processuali 2° grado	£ 5.743,33	
	Sommano	£ 10.963,17
	TOTALE	£ 24.112,24

Rilevato che le predette sentenze sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n. 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.-

Per tutto quanto sopraesposto si propone :

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni singolo titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 540.077,96 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lg.vo 267/2000;
- di provvedere alla copertura della spesa per € 368.384,58 con imputazione sul cap. n.12924/R/97 e per € 171.693,38 con imputazione sul cap. n. 3833 del bil.2003;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza, ivi compreso la rivalsa delle somme dovute dai condebitori solidali;
- di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.-

IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA
(Avv. Vincenzo Catalano)



IL DIRIGENTE S.E.P.
(Ing. Valentino Melillo)





PROVINCIA DI BENEVENTO

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

F) CAUSA IANNACE MAURIZIO c/PROVINCIA DI BENEVENTO

5) Iannace Maurizio c/ Provincia:

1.a Capitale Iniziale:	€.	93.735,14
a detrarre acconto:	€.	<u>1.625,66</u>
	Restano €.	92.109,48

1.b Interessi legali (come di seguito calcolati dal 01.10.2002 al 31.07.2003) = €.	2.301,48
Somm. €.	<u>94.410,96</u>

Data iniziale: 01-10-2002

Data finale: 31-07-2003

Capitale iniziale : € 92.109,48 pari a L. 178.348.823

Sviluppo del calcolo:

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Interesse Lire	Intresse Euro
01-10-2002	31-07-2003	3,00%	304	L. 4.456.277	€ 2.301,48

Totale interessi : € 2.301,48 pari a L. 4.456.277

Capitale iniziale+interessi : € 94.410,96 pari a L. 182.805.100

Il Responsabile U.O. Ufficio Espropri
(geom. Sergio Rubbo)

Il Dirigente S.E.P.
(dott. Ing. Valentino Melillo)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Spese processuali Sentenza n. 118/03 Iannace Maurizio c/Provincia :

A) Spese e diritti liquidati in sentenza:


spese	€	258,23
competenze	€	2.014,18
onorario	€	3.098,15
C.P.A. 2% (€ 5.112,33)	€	102,25
IVA 20% € 5.214,58	€	1.042,92
spese C.T.U.	€	2.674,11
sommato		€ 9.189,84

b) Spese e diritti successivi :

	Spese	Diritti
Avviso deposito sentenza	€ 20,66
Ritiro fascicolo	€ 20,66
Esame dispositivo sentenza.	€ 20,66
Spese e trasferta e registrazione	€ 25,82	€ 20,66
Richiesta n. 4 copie sentenze	€ 33,57	€ 82,64
Esame sentenza	€ 41,32
Ritiro copie	€ 49,60
Corrispondenza con il cliente	€ 82,63
Consultazioni con il cliente	€ 82,63
Posizione ed archivio	€ 20,66	€ 82,63
Datt. e coll.	€ 20,66	€ 20,66
Nota spese	€ 41,32
TOTALE	€ 100,71	€ 566,07
Rimborso forfettario 10% € 566,07		€ 56,61
C.P.A. 2% (566,07+56,61)		€ 12,45
IVA 20% (566,07+56,61+12,45)		€ 127,03
		€ 762,16
Totale spese e diritti successivi € 100,71+€ 762,16		€ 862,87
TOTALE SPESE DI GIUDIZIO		€ 10.052,71

IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA

Avv. Vincenzo Catalano



IL DIRIGENTE S.E.P.

Dott. Ing. Valentino Melillo



Q
M

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE AVVOCATURA

Prot. n. 1595

Benevento li 18.3.03

Al Dirigente Settore
Patrimonio
e p. c. Al Dirigente Settore
Finanze
LORO S E D I

Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio

In riferimento a contenzioso pregresso allo stato divenuto in decisione, si comunica in relazione a specifici giudizi, quanto segue, al fine di provvedere nei termini più brevi possibili, al pagamento delle somme dovute in virtù dei titoli esecutivi notificati all'Ente.

-contenzioso Longo Antonio c/ Provincia, promosso con atto di citazione notificato il 11.11.80, deciso con sent. Trib. BN n. 906/01 e per il quale si è già relazionato con nota prot. 622 del 3.2.03: si precisa che lo stesso è riferito ad espropriazione di fondi relativi alla realizzazione del raccordo Pontelandolfo - f.v. Tammaro, riconosciuta come occupazione appropriativa per intervenuta realizzazione dell'opera a scadenza dei termini di occupazione legittima e senza il compimento della procedura espropriativa. Le somme dovute risultano dall'allegato atto di precetto (€ 179.733,02) come verificate dal Settore in indirizzo con nota prot. 822 del 13.2.03-

-contenzioso Mastrantuono Antonio + 1 c/ Provincia, promosso con atto di citazione not. il 5.2.83 e deciso con sent. Trib. BN n. 398/03 notificata con atti di precetto il 6.3.03. La questione dedotta in giudizio è riferita ad espropriazione di fondi, riconosciuta a titolo di risarcimento danni per intervenuta occupazione appropriativa diritto peraltro che sarebbe risultato prescritto, come da eccezione della difesa, qualora l'Ente non avesse inviato medio tempore la proposta transattiva intesa dal giudicante come rinuncia alla prescrizione. Salva la verifica, di competenza di codesto Settore, delle somme dovute in relazione all'atto di precetto a titolo di interessi e rivalutazione, e la valutazione di proponibilità di gravame avverso la detta decisione, la somma richiesta ammonta a € 23.657,75 comprensiva di oneri di legge.

-contenzioso Iannace Maurizio c/Provincia, promosso con atto di citazione not. il 18.8.89, deciso con sentenza Trib. BN n. 118/03, notificata con atti di intimazione il 19.2.03. La questione è riferita all'espropriazione di fondi relativa alla s.p. fondo valle Sabato a titolo di danni per occupazione legittima ed illegittima degli stessi. La sentenza posta in esecuzione è stata contestualmente appellata da controparte con costituzione dell'Ente e proposizione di appello

incidentale. La somma richiesta, salva la verifica degli acconti corrisposti a detrarsi e degli interessi, di competenza di codesto Settore, ammonta a € 102.094,82.

-contenzioso Mauriello Ciro c/ Provincia promosso con atto di citazione not. il 10.1.87, deciso con sent. Trib. BN n. 376/03, allo stato non notificata da controparte ed il cui dispositivo è stato comunicato dalla Cancelleria con nota 28.2.03. La questione attiene risarcimento danni per occupazione illegittima ed allo stato, salvo le spese successive, la somma dovuta è pari a € 60.196,94 di cui € 3.056,15 per spese di giudizio comprensive di oneri, oltre interessi legali a calcolarsi sulla somma di € 57.140,79 con decorrenza dal marzo 1986.

-contenzioso Conte Vincenzo c/ Provincia promosso con atto di citazione not. il 8.11.89, deciso con sent. Trib. BN 8/03, allo stato non notificata da controparte ed il cui dispositivo è stato comunicato dalla cancelleria con nota del 4.1.2003. La questione attiene risarcimento danni a causa di invasione di acque provenienti dalla S.P. Paupisi -Solopaca. La somma dovuta è, allo stato salvo le spese successive, pari a € 3.315,18, di cui € 2540,90 per spese di giudizio comprensive di oneri, oltre interessi legali sulla somma di € 774,68 con decorrenza dal novembre 1989.

-contenzioso Caruso Filippo c/ Provincia, promosso con atto di citazione notificato l'8.11.89, deciso con sentenza Trib. BN n. 9/03, non notificata da controparte e comunicata dalla cancelleria con nota del 4.1.2003. La questione è simile alla precedente. La somma dovuta è, allo stato salvo le spese successive, pari a € 4751,26 di cui € 2943,67 per spese di giudizio comprensive di oneri, oltre interessi legali sulla somma di € 1807,59 con decorrenza dal novembre 1989.

-contenzioso Maio Americo c/Provincia, promosso con atto di appello avverso la sentenza Trib. BN n. 367/98 su atto di citazione not. il 7.8.89, deciso con sentenza Corte di Appello di Napoli n. 2036/01, notificata in forma esecutiva il 12.3.2003. La questione attiene risarcimento danni per accessione invertita e la somma di condanna è di € 5975,41 oltre interessi legali su € 2914,70 con decorrenza dall'agosto 1984 ed oltre spese di giudizio per i 2 gradi pari a € 7487,82 comprensivi di oneri.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
(Avv. Vincenzo CATALANO)



STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ACETO
Patrocinante in Cassazione
Via Roma, 53 ☎ 0824/541212 - 041213
82037 TELESE TERME (BN)
Via Fiammia, 71 ☎ 06/32950875
00196 ROMA
C. F. CTA NTN 42H12 A265T
Partita IVA n. 00 956 860 621

COPIA SENT. 118/03

R.G. 2527/89

Cron. 210

Rep. 157

19 FEB 2003

SENTENZA CIVILE N. **118/03**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE STRALCIO

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2527 di Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 1989, posta in deliberazione all'udienza del 14.06.2002 e vertente

TRA

IANNACE Maurizio, rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Aceto ed elett.te dom.to in Telesse Terme (BN), alla Via Roma n. 53, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Mario D'Agostino, ed elett.te dom.to in Benevento, alla Via M. Foschini n. 5 giusta procura a margine della comparsa di costituzione, nonché di determinazione n. 146/9 del 27.04.2000.

5607 20 FEB. 2003

OGGETTO: Risarcimento danni.

1109
24.2

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Delle parti costituite, rassegnate all'udienza del 22.02.02 e 14.06.2002 come da verbale in atti processuali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

Legale Patrocinario Defranchi Anon Pro

Oggetto: Risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- L'attore con atto di citazione notificato addì 18.08.1989 premetteva che nel 1979 l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava parte del fondo in Catasto fg. 9, p.le 123, 175, 110, 116 e 212 per effettuare la costruzione di una nuova strada provinciale (frazione Maccabei e Ceppaloni). Che nel 1985 gli era stato versato un acconto, ma non era stato versato il saldo; che nel fondo vi erano colture arboree e che a seguito di quanto sopra gli sono derivate danni dovuti alla illegittima occupazione del fondo. Tanto premesso chiedeva dichiararsi abusiva l'occupazione del terreno e la condanna a suo favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la irreversibile modificazione dello stato dei luoghi.
- Il convenuto regolarmente costituito eccepiva che una volta che l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva richiesto al Comune di San Leucio del Sannio l'occupazione di urgenza dei beni per effettuare il collegamento della strada che avrebbe collegato la frazione di Maccabei con la strada provinciale S.S. 8 Ceppaloni, si era proceduto ai lavori che erano stati ultimati nel 1981. Dopo di che veniva offerta l'indennità determinata dall'art. 16 della legge 865/1971, art. 6 legge 274/74 e art. 14 L. 10/77. Sosteneva quindi che con l'accettazione di tale somma, peraltro non corrisposta integralmente si era verificata una cessione bonaria che, nell'ipotesi pratica equivaleva ad un vero e proprio contratto di compravendita.
- Tanto premesso chiedeva la condanna dell'Amministrazione Provinciale, solo e soltanto per il danno prodotto per il ritardato pagamento dell'indennità.
- Così radicatosi il contraddittorio ed esperita l'attività istruttoria richiesta dalle parti costituite; esibiti e prodotti alcuni documenti; si dà atto che il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 13 della legge 22/07/1997 n° 276, all'udienza del 15.01.1999 non è riuscito;

per cui precisate le conclusioni prese dalle parti, la causa viene presa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- La domanda attorea svolta nel presente procedimento va accolta integralmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

- In ordine all'an-debeatur si osserva: Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa della P.A. che assume che i fatti così come accaduti rientrano nella fattispecie di una volontaria cessione del fondo da parte dell'attore. Tale eccezione va respinta in quanto la costante e uniforme dottrina e giurisprudenza ha affermato che tale cessione volontaria deve avvenire prima del completamento dei lavori e, quindi prima della irreversibile destinazione del suolo (opera pubblica); molteplici sono le pronuncie che l'acquisto o titolo originario della P.A. avviene nel momento della irreversibile destinazione del suolo. Orbene nell'accadimento dei fatti la dedotta cessione volontaria sarebbe avvenuta dopo la trasformazione irreversibile del suolo.

In sede di precisazione delle conclusioni all'esame del Collegio del Tribunale è stata sollevata l'altra eccezione e cioè quella di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947, 1° comma, Cod. Civ..

Anche tale eccezione va disattesa in quanto, seppur di poco, l'atto di citazione è stato notificato prima del tempo necessario per la maturazione dell'eccezione; in ogni caso tale decorrenza del termine è stato interrotto dall'offerta operata dalla P.A.. Vi è consolidata giurisprudenza, a cui questo Giudice aderisce, che qualifica come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, sia l'offerta che il deposito delle somme dovute per indennità di esproprio. Infatti l'offerta, seppur parziale, da parte della P.A. è un riconoscimento del diritto in capo all'espropriato.

Sgomberato così il campo dalle eccezioni sollevate dalla P.A. non resta che affermare la competenza di questo Giudice in ordine alla liquidazione

dei danni sopportati dal proprietario del suolo sia per l'occupazione legittima che per quella illegittima in quanto l'occupazione senza titolo di un terreno da parte della pubblica amministrazione per la costruzione di un'opera pubblica ha valore di espropriazione, ancorchè manchi un formale provvedimento in tale senso; pertanto, il ristoro spettante al proprietario per la perdita subita ha natura indennitaria. La radicale ed irreversibile trasformazione di un fondo, determinata dall'esecuzione di un'opera pubblica, fa sorgere nel caso di occupazione illegittima l'obbligazione ordinaria dell'Ente Comune a corrispondente al proprietario il valore del fondo, in base al principio emergente dalla legge (art. 935-940 c.c.) che l'acquisto della proprietà comporta a carico dell'acquirente l'obbligo della corresponsione del valore del bene trasformato al proprietario.

- In ordine al quantum-debeatur si osserva: l'espletata C.T.U. le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale in atti sono da condividere perché eziologicamente corrette e appaiono essere il frutto di un rigoroso metodo di indagine tecnico-conoscitiva e debbono essere accolte e condivise in pieno in quanto sono immune da vizi logici e non sono contrastate da nessun diverso o contrario elemento oggettivo e portano, a concludere che il danno complessivo è pari ad € 93.735,14 da cui vanno detratti gli acconti ricevuti e la residua somma, già rapportata all'attualità, sarà gravata dagli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.

- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

- Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.


Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente, contrariis reiectis, così pronuncia e decide sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti:

- A) Accoglie la domanda attorea e dichiara illegittima l'occupazione del terreno de quo da parte della P.A. con conseguenziale acquisizione dello stesso per irreversibile destinazione dello stesso a pubblica utilità.
- B) Condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento a pagare in favore dell'attore Iannace Maurizio la complessiva somma di € 93.735,14 – meno gli acconti – e la residua somma, già rapportata all'attualità, sarà gravata dagli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
- C) Condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento delle spese processuali in favore di Iannace Maurizio, che così viene liquidata in mancanza di nota spese – per la complessiva somma di € 5.371,15, di cui € 258,23 per spese oltre spese di C.T.U., € 2.014,18 per competenze e € 3.098,15 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, somma già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. (24/11/1990 n° 392); da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore che si è dichiarato antistatario.
- D) Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Benevento, addì 01.10.2002

Il Tribunale

Dr. Francesco PREZIOSI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 21 GEN. 2003

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Preziosi)

**RIEPILOGO SPESE SUCCESSIVE ALLA SENTENZA N° 118/03 DEL
TRIBUNALE DI BENEVENTO-IANNACE MAURIZIO /
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**

Sorta capitale	€ 5.371,15
2% CPA su € 5.112,33	€ 102,24
20% IVA su € 5.214,57 (dir. +on. +Cpa)	€ 1.042,91
SPESE CTU	€. 2.674,11

	SPESE Succ.	DIRITTI Succ.
Avviso deposito sentenza		E 20,66
Ritiro fascicolo		E 20,66
Esame dispositivo sent.		E 20,66
Spese e trasferta e registrazione	E 25,82	E 20,66
Richiesta n.4 copie sentenza	E 33,57	E 82,64
Esame sentenza		E 41,32
Ritiro copie		E 49,60
Corrispondenza con il cliente		E. 82,63
Consultazione con il cliente		E. 82,63
Posizione ed archivio	E 20,66	E 82,63
Datt. e coll.	E 20,66	E 20,66
Nota spese	<hr/>	<u>E 41,32</u>
TOTALE	E 100,71	E 566,73


10% rimborso forfettario	E 56,67
CPA 2% sui diritti e onorari	E 12,46
IVA 20% sui diritti e onorario e CPA +10%	<u>E 127,17</u>
TOTALE GENERALE	E 10.054,15

Di dichiara che avverso la sentenza n. 118/03 si fa espressa riserva di proporre appello.

Salvis juribus

Telese Term, li 29.01.2003

Avv. Antonio Aceto



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2003,

istante l'Avv. Antonio Aceto, qualiter, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto All'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia della sentenza n.118/03 del Tribunale di Benevento munita di formula esecutiva in data 28/01/2003 a:

-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello , e ciò fatto mediante consegna di copia a mani di

Spina Rosanna, l'impietato di addetto, duconato a ricever la notifica

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

AV 19/2/03



STUDIO LEGALE
Avv. ANTONIO ACETO
Patrocinante in Cassazione
Via Roma, 53 ☎ 0824/311212 - 04124
82037 TELESE TERME (BN)
Via Flaminia, 71 ☎ 06/32950375
00196 R O M A
C. F. CTA NTN 42H12 A265T
Partita IVA n. 00956860621

COPIA

SENT. 118/03
R.G. 2527/89
Cron. 210
Rep. 157

SENTENZA CIVILE N. *118/03*

19 FEB 2003

Ann. Pr.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE STRALCIO

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2527 di Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 1989, posta in deliberazione all'udienza del 14.06.2002 e vertente

TRA

IANNACE Maurizio, rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Aceto ed elett.te dom.to in Telesse Terme (BN), alla Via Roma n. 53, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Mario D'Agostino, ed elett.te dom.to in Benevento, alla Via M. Foschini n. 5, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, nonchè di determinazione n. 146/9 del 27.04.2000.

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Delle parti costituite, rassegnate all'udienza del 22.02.02 e 14.06.2002 come da verbale in atti processuali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

5648

20 FEB. 2003

g
 Oggetto:
 Risarcimento

Colletta

1103
24.2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- L'attore con atto di citazione notificato addi 18.08.1989 premetteva che nel 1979 l'Amministrazione Provinciale di Benevento occupava parte del fondo in Catasto fg. 9, p.le 123, 175, 110, 116 e 212 per effettuare la costruzione di una nuova strada provinciale (frazione Maccabei e Ceppaloni). Che nel 1985 gli era stato versato un acconto, ma non era stato versato il saldo; che nel fondo vi erano colture arboree e che a seguito di quanto sopra gli sono derivate danni dovuti alla illegittima occupazione del fondo. Tanto premesso chiedeva dichiararsi abusiva l'occupazione del terreno e la condanna a suo favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la irreversibile modificazione dello stato dei luoghi.
- Il convenuto regolarmente costituito eccepiva che una volta che l'Amministrazione Provinciale di Benevento aveva richiesto al Comune di San Leucio del Sannio l'occupazione di urgenza dei beni per effettuare il collegamento della strada che avrebbe collegato la frazione di Maccabei con la strada provinciale S.S. 8 Ceppaloni, si era proceduto ai lavori che erano stati ultimati nel 1981. Dopo di che veniva offerta l'indennità determinata dall'art. 16 della legge 865/1971, art. 6 legge 274/74 e art. 14 L. 10/77. Sosteneva quindi che con l'accettazione di tale somma, peraltro non corrisposta integralmente si era verificata una cessione bonaria che, nell'ipotesi pratica equivaleva ad un vero e proprio contratto di compravendita.
- Tanto premesso chiedeva la condanna dell'Amministrazione Provinciale, solo e soltanto per il danno prodotto per il ritardato pagamento dell'indennità.
- Così radicatosi il contraddittorio ed esperita l'attività istruttoria richiesta dalle parti costituite: esibiti e prodotti alcuni documenti: si dà atto che il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 13 della legge 22/07/1997 n° 276, all'udienza del 15.01.1999 non è riuscito:



per cui precisate le conclusioni prese dalle parti, la causa viene presa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE


- La domanda attorea svolta nel presente procedimento va accolta integralmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

- In ordine all'an-debeatur si osserva: Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa della P.A. che assume che i fatti così come accaduti rientrano nella fattispecie di una volontaria cessione del fondo da parte dell'attore. Tale eccezione va respinta in quanto la costante e uniforme dottrina e giurisprudenza ha affermato che tale cessione volontaria deve avvenire prima del completamento dei lavori e, quindi prima della irreversibile destinazione del suolo (opera pubblica); molteplici sono le pronuncie che l'acquisto o titolo originario della P.A. avviene nel momento della irreversibile destinazione del suolo. Orbene nell'accadimento dei fatti la dedotta cessione volontaria sarebbe avvenuta dopo la trasformazione irreversibile del suolo.

In sede di precisazione delle conclusioni all'esame del Collegio del Tribunale è stata sollevata l'altra eccezione e cioè quella di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947, 1° comma, Cod. Civ..

Anche tale eccezione va disattesa in quanto, seppur di poco, l'atto di citazione è stato notificato prima del tempo necessario per la maturazione dell'eccezione; in ogni caso tale decorrenza del termine è stato interrotto dall'offerta operata dalla P.A.. Vi è consolidata giurisprudenza, a cui questo Giudice aderisce, che qualifica come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, sia l'offerta che il deposito delle somme dovute per indennità di esproprio. Infatti l'offerta, seppur parziale, da parte della P.A. è un riconoscimento del diritto in capo all'espropriato.

Sgomberato così il campo dalle eccezioni sollevate dalla P.A. non resta che affermare la competenza di questo Giudice in ordine alla liquidazione



dei danni sopportati dal proprietario del suolo sia per l'occupazione legittima che per quella illegittima in quanto l'occupazione senza titolo di un terreno da parte della pubblica amministrazione per la costruzione di un'opera pubblica ha valore di espropriazione, ancorchè manchi un formale provvedimento in tale senso; pertanto, il ristoro spettante al proprietario per la perdita subita ha natura indennitaria. La radicale ed irreversibile trasformazione di un fondo, determinata dall'esecuzione di un'opera pubblica, fa sorgere nel caso di occupazione illegittima l'obbligazione ordinaria dell'Ente Comune a corrispondere al proprietario il valore del fondo, in base al principio emergente dalla legge (art. 935-940 c.c.) che l'acquisto della proprietà comporta a carico dell'acquirente l'obbligo della corresponsione del valore del bene trasformato al proprietario.

- In ordine al quantum-debeatur si osserva: l'espletata C.T.U. le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale in atti sono da condividere perché eziologicamente corrette e appaiono essere il frutto di un rigoroso metodo di indagine tecnico-conoscitiva e debbono essere accolte e condivise in pieno in quanto sono immune da vizi logici e non sono contrastate da nessun diverso o contrario elemento oggettivo e portano, a concludere che il danno complessivo è pari ad € 93.735,14 da cui vanno detratti gli acconti ricevuti e la residua somma, già rapportata all'attualità, sarà gravata dagli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.

- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

- Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente, contrariis reiectis, così pronuncia e decide sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti:



- A) Accoglie la domanda attorea e dichiara illegittima l'occupazione del terreno de quo da parte della P.A. con conseguenziale acquisizione dello stesso per irreversibile destinazione dello stesso a pubblica utilità.
- B) Condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento a pagare in favore dell'attore Iannace Maurizio la complessiva somma di € 93.735,14 – meno gli acconti – e la residua somma, già rapportata all'attualità, sarà gravata dagli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
- C) Condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento delle spese processuali in favore di Iannace Maurizio, che così viene liquidata in mancanza di nota spese – per la complessiva somma di € 5.371,15, di cui € 258,23 per spese oltre spese di C.T.U., € 2.014,18 per competenze e € 3.098,15 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, somma già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. (24/11/1990 n° 392); da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore che si è dichiarato antistatario.
- D) Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Benevento, addì 01.10.2002


Il Tribunale

Dr. Francesco PREZIOSI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 21 GEN 2003

IL FUNZIONARIO DELLA CANCELLERIA
(dr. A. Pizzolito)



TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli uffici di polizia che ne siano richiesti e a tutti gli uffici di mettere a esecuzione il presente titolo e a tutti gli uffici di darvi assistenza e a tutte le forze di polizia pubblica di concorrervi quando ne sia richiesto.

Benevento, 28 GEN. 2003 IL CANCELLIERE

La presente è conforme alle copie
esecutive trascritte in data 28 GEN. 2003 F.TO

all'avv. A. Aieto sulle quiete per uso esecuzioni private

Benevento, 28 GEN. 2003
IL CANCELLIERE

Gianni



**SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI AL SIG.
IANNACE MAURIZIO COME LIQUIDATE NELLA SENTENZA N°
118/03 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO-IANNACE MAURIZIO /
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**

Danno Complessivo	€ 93.735,14
-Acconti	€. 1.625,66
TOTALE	€. 92.109,48
Interessi dal 01.10.2002	€. 931,19
TOTALE GENERALE	€. 92.040,67

Di dichiara che avverso la sentenza n. 118/03 si fa espressa riserva di proporre appello.

Salvis jjuribus

Telese Terme, li 29.01.2003

Avv. Antonio Aceto





PROVINCIA di BENEVENTO

B)

La 1^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2007 il giorno 30 del mese di OTTOBRE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MARIO MAROTTA

sull'oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"

~~di~~

è del parere:

(OMISSIS...) espone, a maggioranza di voti,
 PARERE FAVORIBILE, con l'estensione del
 gruppo di minoranza che si riserva di
 esprimere il proprio parere in consiglio
 particolare

ESTRATTO VERBALE
 N° 452

IL SEGRETARIO
 Forte *[Signature]*